

DISPENSA DI BOTANICA

A CURA DI F.S.TAGLIAVINI

Indice

| | | | |
|----|--|------------------------|----|
| 0 | Indice | | |
| 01 | Guida parmigiana al verde | pag. | 01 |
| 02 | " | | 02 |
| 03 | " | | 03 |
| 04 | " | | 04 |
| 05 | " | | 05 |
| 06 | " | | 06 |
| 07 | " | | 07 |
| 08 | " | | 08 |
| 09 | " | | 09 |
| 10 | " | | 10 |
| 11 | Tavola foglie | 01 | |
| 12 | " | 02 | |
| 13 | " | 03 | |
| 14 | " | 04 | |
| 15 | Tavola strati del bosco | | |
| 16 | Schema Regno della Natura vecchio ma semplice | | |
| 17 | " | aggiornato di Wittaker | |
| 18 | Schema forme alberi e numero specie | | |
| 19 | Primiti mondiali vegetali | 01 | |
| 20 | " | 02 | |
| 21 | " | 03 | |
| 22 | Elenco leggi sulle piante | 01 | |
| 23 | " | 02 | |
| 24 | " | 03 | |
| 25 | " | 04 | |
| 26 | " | 05 | |
| 27 | Testo Legge Regionale Emilia-Romagna n. 2/1977 | | 01 |
| 28 | " | | 02 |
| 29 | " | | 03 |
| 30 | " | | 04 |
| 31 | " | | 05 |
| 32 | " | | 06 |
| 33 | Tavola a colori flora spontanea protetta | 01 con nomi | |
| 34 | " | 01 versione muta | |
| 35 | " | 02 con nomi | |
| 36 | " | 02 versione muta | |
| 37 | Articoli del Codice Civile sulle piante | 01 | |
| 38 | " | 02 | |
| 39 | " | 03 | |
| 40 | " | 04 | |
| 41 | Articoli Regolamento Polizia Urbana comune PR sulle piante | | 01 |
| 42 | " | | 02 |
| 43 | Articoli Regolamento Edilizio comune PR sulle piante | | |
| 44 | Declaratoria di tutela del patrimonio arboreo del comune di Parma | | 01 |
| 45 | " | | 02 |
| 46 | " | | 03 |
| 47 | " | | 04 |
| 48 | " | | 05 |
| 49 | " | | 06 |
| 50 | Nuovo Regolamento del verde del comune di PR | 01 | |
| 51 | " | 02 | |
| 52 | " | 03 | |
| 53 | " | 04 | |
| 54 | " | 05 | |
| 55 | " | 06 | |
| 56 | Sanzioni amministrative per regolamenti e ordinanze comunali e provinciali | | |
| 57 | Copertura boschiva italiana e parmense | | |

comprendente LE PRINCIPALI PIANTE ORNAMENTALI delle nostre zone nel seguente ordine:

- 1 LATIFOGLIE
 - A ad alto fusto: { autòctone, dal Po all'Appennino
 - B alberelli e arbusti: { naturalizzate
- 2 CONIFERE
- 3 PIANTE ESCOTICHE

copyright by
Corpo Guardie Ecologiche
Giurate Volontarie
- a cura di P.S. Tagliavini - 1985

A = autòctona
NA = naturalizzata antica
NR = naturalizzata recente
I = autòctona in Italia
E = esòtica

MAUSCOLO: LE PIÙ IMPORTANTI
minuscolo: le meno importanti


Nome comune Nome specifico
Generico

Nome dialettale parmense Nome scientifico
(GENERE e specie)

1A. LATIFOGLIE AD ALTO FUSTO

| PIOPPO | PIOPPO NERO | PIOPPO NERO CIPRESSINO | PIOPPO IBRIDO FRA NERO E CANADESE | PIOPPO BIANCO, GATTICE | PIOPPO TREMOLO | PIOPPO ORIGIQ ° CENERINO e TREMOLO? | SALICE BIANCO | SALICE FRAGILE | SALICE PURPUREO | SALICE GIALLO | SALICE GRIGIO | SALICE DA VINCI, VIMINE, VETRICE, VINCO | SALICE DI RIPA | SALICONE | Salice piangente | Salice piangente a foglie gialle | Salice di Pechino contorto |
|----------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------|--|--|---------------|------------------|------------------------------------|----------------------------|
| | PIOPP, PIÒPA, ALBERÉLLA | PIÒPA PIRÉLLA | | PIÒPA PIRÀRA, TAVERNÉLLA, ALBERÒPIA | RE: PIÒPA TERMARÉLLA, PIÒP MONTAN | (ibrido di ° CENERINO e TREMOLO?) | SALÉS, S. DA CAVAGONÁN | SALIS ROSS, GORRAN RE: VIDSA ROSSA | SALÉS DA LICÀR | SALÉS D'LA MADONNA PC: GORRAN | GORRA - RE: PETRÒN | | | | | | |
| A 30 3D | POPULUS NIGRA | POPULUS NIGRA ssp. ITALICA | POPULUS x EUROAMERICANA | POPULUS ALBA | POPULUS ALBA | POPULUS CANESCENS | SALIX ALBA | SALIX FRAGILIS | SALIX PURPUREA | SALIX ALBA ssp. VITELLINA | SALIX CINEREA | SALIX VIMINALIS | SALIX ELABAGNOS ssp. ANGUSTI- FOLIA | SALIX CAPRAEA | Salix babylonica | Salix x chrysochoma (= babyl. x E) | Salix matsudana tortuosa |
| A 30 3D | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NR 35 3D | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A 30 3D | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A 20 3D | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A 25 3D | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A 20 3D | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A 24 3D | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A 5 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A 12 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A 6 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A 9 3E | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A 12 3D | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Schema foglie
Lunghezza pervatura con esemplari giganti
principale



Origine
Sesso (diotia, monotica, diotica)

Altezza Medio-Massima
Sesso di Fioritura

QUERCIA

PARMA
 ROVERE
 ROVERELLA
 CERRO
 LECCIO
 Farnetto, quercia d'Ungheria
 Sughera
 Pseudo-sughera (cerro o sughera)
 Fragno
 Quercia rossa
 Quercia rossa
 Quercia di palude, q. rossa
 Quercia spinosa

(nell'Alba, Bassa) RARA
 FC: RÓVLA - RS: QUERSA

GIANDA-RE: RORA-NO: ROVRA
 QUERCUS SESSILIS o Q. PETRAEA A 38 4M


QUERS SAN

SER

Romagna: LEZZ

RE: Sogher, Sover

QUERCUS ROBUR o Q. PEDUNCULATA A 40 4M
 QUERCUS SESSILIS o Q. PETRAEA A 38 4M
 QUERCUS PUBESCENS A 22 4M
 QUERCUS CERRIS A 35 4M
 QUERCUS ILEX I 25 5
 Quercus frainetto, q. ungheri- I 27
 Quercus suber I 20 5
 Quercus pseudosuber A
 Quercus troiana o Q. macedoni- I
 Quercus borealis o Q. rubra CS E 35
 Quercus coccinea E 26
 Quercus palustris E 26
 Quercus coccifera/Q. callipri- I 4
 nbs



ACERO

ACERO DI CAMPO, OPPIO, A. MINORE OPI
 ACERO DI MONTE, A. FICO
 ACERO RICCIO
 Ópalo, loppo, oppio, a. italico
 Acero minore, a. di Montpellier BO: opi reaz
 ACERO NEGUNDO, A. DELLA VIR-
 OLMA

ACER CAMPESTRE A 18 4
 ACER PSEUDOPLANANUS A 35 4
 ACER PLATANOIDES ? A 25 4
 Acer opalus o opulifolium A 15 E
 Acer monspessulanum A 10
 ACER NEGUNDO NR 14 4D
 ACER CAMPESTRE
 ACER PSEUDOPLANANUS
 ACER PLATANOIDES
 Acer opalus o opulifolium
 Acer monspessulanum
 ACER NEGUNDO



FRASSINO FRASSINO (MAGGIORE)

FRASSINO FRASSINO (MAGGIORE)
 ORNIELLO o FRASSINO MINORE
 Frassino ossifillo, f. della
 Frassino americano

FRAXINUS EXCELSIOR
 FRAXINUS ORNUS
 Fraxinus angustifolia o f.
 Oxycarpa
 Fraxinus americana



OLMO

OLMO COMUNE
 OLMO MONTANO, O. RICCIO
 Olmo inglese
 Olmo siberiano
 Olmo ciliato

ULMUS CAMPESTRE U. MINOR U.
 ULMUS OLABA
 Ulmus procera
 Ulmus pumila, u. siberica
 Ulmus laevis



| Nome | Località | Specie | Altezza | Altre Note |
|-------------|-----------------------------|------------------------------------|------------|---|
| CARPINO | CARPINO BIANCO | CARPINUS BETULUS | A 22 4M | Parco Ducale steep di legno o zona Vespetto d'Arcozia |
| | CARPINO NERO | OSTRYA CARPINIFOLIA | A 17 4M | Parco Ducale steep di legno o zona opposta Temp. Arc... Parco Ferrari - Collina |
| | Carpinella | Carpinus orientalis | NA | Macchie di pianura e collina |
| ONTANO | ONTANO BIANCO, O. PELOSO | ALNUS INCANA | A 20 2M | Collina e montagna zone usate |
| | ONTANO NERO | ALNUS GLUTINOSA | A 25 2M | Pianura e collina sono usate |
| | Ontano napoletano | Alnus cordata | I 24 3M | 3-12 CM - Cortile Istituto Meloni - Esaboscamenti di montagna |
| CILIEGIO | CILIEGIO SELVATICO | PRUNUS AVIUM | A 15 4 | 5-15 CM |
| | AMARENO, VISCIOLLO, MARASCO | PRUNUS CERASUS | A 32 4M | 3-6 CM |
| PAGGIO | | FAGUS SYLVATICA | A 25 4M | 3-6 CM |
| BETULLA | | BETULA ALBA | NA 25 4M | 3-6 CM |
| TIGLIO | TIGLIO D. CENTRO EUROPA | TILIA CORDATA o T. PARVIFOLIA | MA 22 6 | 10-12 CM - Parco Ducale steep di legno o zona Vespetto d'Arcozia |
| | TIGLIO D. EUROPA MERID. | TILIA PLATYPHYLLUS o T. GRANATA | 30 5 | 15 CM |
| | TIGLIO DEI BALCANI | TILIA TOMENTOSA o T. ARGENTEA | 25 6 | 5-12 CM |
| PLATANO | PLATANO NOSTRANO | PLATANUS ORIENTALIS | I 30 4 | 25 CM |
| | PLATANO AMERICANO | PLATANUS OCCIDENTALIS | NR 35 | |
| | PLATANO IBRIDO DEI 2 PREC? | PLATANUS x ACERIFOLIA o P. HYBRIDA | NR 40 4M | 4-5-7 FOCULARE OLIVIA 8-10 CM |
| IPFOCASTANO | IPFO A FIORI BIANCHI | AESCULUS HIPPOCASTANUM | NR 30 4E/M | Stradone-Parco Ducale Viale Centrale - Via Po |
| | IPFO A FIORI ROSSI | AESCULUS PAVIA | E 10 4 | 4° dello Stradone lungo l'Orto Botanico |
| | IPFO IBRIDO DEI 2 PREC. | AESCULUS x CARNEA | E 25 4 | 5 FOCULARE |






CASTAGNA SATIVA

CASTAGNA

CASTAGNO



JUGLANS REGIA

NOCE, NOCE


NOCE
Noce nero americano



Juglans nigra

NOCE

Noce nero americano



CORYLUS AVELLANA

NOCCIOLA

NOCCIOLO



MORUS ALBA

MOR

GELSO BIANCO



MORUS NIGRA

"

GELSO NERO



Broussonetia papyrifera

RE: mor salvadegh

Gelso da carta



ROBINIA PSEUDOACACIA

QASIA


ACACIA (nome corretto ROBINIA)



ALBIZZIA JULIBRISSIN

QASIA

Gaggia vera



Acacia dealbata

QASIA


GAGLIA DI COSTANTINOPOLI



SOPHORA JAPONICA

QASIA


Mimosa (o Acacia?)



Amorpha fruticosa

QASIA

GAGLIA DEL GIAPPONE o ROBINIA DEL GIAPPONE



GLEITSCHLA TRIACANTHOS

QASIA

Gaggia domestica, Barba di Giove



CELTIS AUSTRALIS

QASIA

BAGOLARO o SPACCASASSI



CERCIS SILIQUASTRUM

ALBER 'AD GIUDA

ALBERO DI GIUDA, fanfalugo

10-15 cm. Boschi di Carrara, contigua

A. 5-9 F. 10-15 cm. Parco Ducale vicino palazzo S. Felice

6-10 cm. Parco Ducale vicino palazzo S. Felice

5-12 cm. Parco Ducale vicino palazzo S. Felice

Cittadella-Palco S. Paolo quadro N. 4

Parco Ducale vicino palazzo S. Felice

6-10 cm. via Volturno-P. le Casatri-P. le S. Stefano-per Colonna dopo il cavalcavia autostrada a ex

7-25 cm. Cittadella baotoni N. 8 e S. 9. Cortile Università via Kennedy

N. 11-19 F. 10-15 cm. Viale Caprera (capitonnato)-Parco S. Felice

2-4-10-18 Viale Caprera (capitonnato)-Parco S. Felice

7-10-18 Viale Caprera (capitonnato)-Parco S. Felice

8-10-18 Viale Caprera (capitonnato)-Parco S. Felice

10-15 cm. Viale Caprera (capitonnato)-Parco S. Felice

10-15 cm. Viale Caprera (capitonnato)-Parco S. Felice

10-15 cm. Viale Caprera (capitonnato)-Parco S. Felice

10-15 cm. Viale Caprera (capitonnato)-Parco S. Felice

10-15 cm. Viale Caprera (capitonnato)-Parco S. Felice

10-15 cm. Viale Caprera (capitonnato)-Parco S. Felice

10-15 cm. Viale Caprera (capitonnato)-Parco S. Felice

10-15 cm. Viale Caprera (capitonnato)-Parco S. Felice

10-15 cm. Viale Caprera (capitonnato)-Parco S. Felice

10-15 cm. Viale Caprera (capitonnato)-Parco S. Felice

10-15 cm. Viale Caprera (capitonnato)-Parco S. Felice

10-15 cm. Viale Caprera (capitonnato)-Parco S. Felice

10-15 cm. Viale Caprera (capitonnato)-Parco S. Felice

10-15 cm. Viale Caprera (capitonnato)-Parco S. Felice

10-15 cm. Viale Caprera (capitonnato)-Parco S. Felice

10-15 cm. Viale Caprera (capitonnato)-Parco S. Felice

10-15 cm. Viale Caprera (capitonnato)-Parco S. Felice

10-15 cm. Viale Caprera (capitonnato)-Parco S. Felice



















10-15 cm. Viale Caprera (capitonnato)-Parco S. Felice

10-15 cm. Viale Caprera (capitonnato)-Parco S. Felice

10-15 cm. Viale Caprera (capitonnato)-Parco S. Felice

10-15 cm. Viale Caprera (capitonnato)-Parco S. Felice

1. B. ALBERELLI

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|-----------------------------|---|----------|---|---|
| SORBO | SORBO COMUNE | SORBA, SOBOLA.-RE: CURBÀLLA | SORBUS DOMESTICA | A 18 4 |  | Boschi di Carrega e macchie di collina |
| | CIARDELLO, BACCARELLO | RE: MATALOTT, SOBASTER | SORBUS TOMINALIS | A 20 5 |  | Boschi di Carrega, macchie di collina e montagna, argine del Po |
| | SORBO MONTANO, FARINACCIO | ESTALL | SORBUS ARIA ssp. typica | A 15 6 |  | Montagna |
| | SORBO DEGLI UCCELLATORI | | SORBUS AUCUPARIA | A 15 6 |  | Montagna |
| | SALCIGNOLO | | SORBUS CHAMAEMESPIUS | I |  | Montagna |
| PERO SELVATICO | | PÉR | PIRUS PYRASTER | ? A 16 4 |  | M. Kero (Tomarolo) Boschi di collina e montagna |
| MELO SELVATICO | | POM | MALUS SYLVESTRIS | A 8 4 |  | Boschi di collina e montagna |
| MIPAROLANO, PESCO DA FIORE, - a fio. bia. | | BARGNON-MO: MARUSTICAN | PRUNUS CERASIFERA | MA 10 3 |  | Via Gramsci-Via Emilia est. V.le Solferino-V.le Conforti Via Mantova |
| CIL. DA FIORE, AMOLI | | | PRUNUS CERASIFERA ssp. PISSARDII | " |  | |
| Pruni giapponesi e fiori grandi | | | Prunus serrulata | B 6 4 |  | Via Cisa Palazzo 7 |
| BIANCOSPINO | | CAGAPÒI - Bore: BOEUSBIAN | CRATAEGUS MONOCYNA | A 12 4 |  | Parco Ducale Boschi di collina e montagna |
| | | " | CRATAEGUS OXYACANTHA o C. LABRATA | A 8 4 |  | Oronquus-Via Volturmo prima d. ferrovia a az-b, go d. Correggio certile scuola materna Aperti Via Felicani 17/19 |
| SAMBUCO | SAMBUCO COMUNE | SAMPÒS RE: SAMBAGH, NEBBI | SAMBUCUS NIGRA | A 9 5 |  | Via Anna Frank abocco event s. 7-13 Fochitune c. s. n. n. 5-15 c. n. |
| | EBBIO, S. INFESTANTE | PR e RE: NÉBI-FC: ULÀS | SAMBUCUS EBULUS | A 15 6 |  | → Oronquus |
| | SAMBUCO ROSSO, S. DI MONTAGNA | RE: NEBBI ROSS | SAMBUCUS RACEMOSA | A 4 5 |  | COME IL NIGRA |
| MAGGIACCIOMPOLO, MAGGIAC. NOSTRANO | | PR: ARNI AMBORNO, M&I | LABURNUM ANAGYROIDES (ex CY-TISUS LABURNUM) | A 7 5 |  | Via Cisa Palazzo 8 - Via Vitelli 2-3 - Via Cisa Bianca 12 - Boschi di Carrega, collina, montagna |
| AVONGIELLO | Maggiac. alpino | Bore: GATASPASS | Laburnum alpinum | I 7 6 |  | |
| ACRIFOGLIO | | EGHERFOS-RE: PONZPONGA | ILEX AQUIFOLIUM | A 15 5D |  | Parco Ducale Ingresso Ponte Viale ex-polo Stazione Viale S. Michele 8 -collina, montagna |

BOSSO

BUSSUL, MARTÈL-RE:MURTELLA BUXUS SEMPERVIRENS

(ssp. rotundifolia)

LIGUSTRO LIGUSTRO NOSTRANO

OLIVAZZA, MORTADELLA-RE: LIGUSTRUM VULGARE

RE: LIGÖSTER
LIGUSTRUM OVALIFOLIUM

Ligustro cinese a foglie sì-
ganti sì-

Ligustrum lucidum

ALLORO

LÄVAR-RE:ALLÖR, LÄVER, M'LOA LAURUS NOBILIS

LAURO

RE: BACLÄVER
PRUNUS LAUROCERASUS

Ibisco

Hibiscus syriacus

Lägerstroemia

Lagerstroemia indica

Serenella, Lilla

Syringa vulgaris

4-3 cm.

A. 10 3M

Parco Ducale (a siepe) Via Traversetolo
Viale Palestro 14

→ Boscchi di Carraga, macchia
di collina

Parco Ducale a Stradone (a siepe)-
via Ballo Cusa contro alla
Casotta di Farab-p.le Tolla angolo
viale Conforti e viale Bonifazi
P.le Bolla

Parco 2. Facio viale est



Ovunque - cortile Univ. centrale -
Via Forrelli n.5

Ovunque-Farco Ducale lati del viale
da Fonte Verdi e davanti caserma a est
via XIII luglio 78/P.le Sordani/
angolo N via Micheli-via S. Leonardo

P.le Fabio-via Marchesi-Viale dei Mille-
Via Trieste-b.sp S. Giuseppe

P.le Stazione vicino alla Cingolo biloba-
v.le Vittoria-v.le S. Michele-p.le Fara-
via Garibaldi-v.le Salfarino laterali da
-s fib.bsa. Via Bolzoni 7-Via Gerficia 1
6-11 cm.

Parco Ducale ingresso Fonte Verdi a se-
via Fumzerini ang. Stradone M.W (a fiori
bianchi)



2. CONIFERE

ABETE ROSSO, FECCIO

ABETE BIANCO

Abete azzurro

PINO SILVESTRE

PINO NERO

Pino laricio

PINO MONTANO o FINO MUGO

Pino marittimo

Pino domestico o pino da pinoli

Pino d'Aleppo

Cembro, cirmolo

Pino strobo

Fino "Excelca" (P. assurro, Strobo d. Himalaia)

TASSO, ALBERO DELLA MORTE





















GINEPRO (COMUNE)

Ginepro prostrato

LARICE

SMÉVAR

RE: LARIS

| | | |
|---|---|---|
| PAN-RE: PECE, PELA, PIELLA PICEA EXCELSA (ex ABIES PICEA) I 40 5M |  | ca. 12-3 Ovunque-cortili d. Stradone e di com. 10-15 ca. v. la Solfarina-Farce Ferrari A.M. ◊ |
| ABIES ALBA |  | Viale Vittoria 7 Via Saganza 57 Parco Ferrarini-Boschi di Carrega Centro Farce ca. 15-3 A.M. ◊ M. Metz (Toscani) - com. 10-15 ca. Cortile Univ. via Kennedy ca. 6-10 Stradone n. 6 e 22-via Lincati 16- Viale Palestro 4 |
| Picea pungens (kosteriana) ssp. glauca |  | ca. 6-8 com. 8-7 Via Lincati 125-Boschi di Carrega- Monte Rosso-Monte Sporno-Vai Foccamo |
| PINUS SYLVESTRIS |  | ca. 8-14 com. 4-8 Ovunque-Via Penderio-Farce Ferrarini Tino A 66 ca. |
| PINUS NIGRA |  | ca. 5-7 com. 3-4 |
| Pinus nigra ssp. laricio |  | ca. 15-25 com. 11-10 ca. Mare |
| PINUS MUGO, PINUS MUGHUS |  | ca. 12-10 com. 10-16 via Penderio-p.le Fiesilli |
| Pinus pinaster o P. maritima |  | ca. 8-12 com. 8-14 Mare |
| Pinus pinea |  | ca. 5-10 com. 5-8 ca. Alpi-Lagget |
| Pinus halepensis |  | ca. 11-18 Farce Ferrarini com. 8-10 Boschi di Carrega |
| Pinus cembra |  | ca. 8-15 com. 10-15 del conventino |
| Pinus strobus |  | via Astobai cortile sulle- Giardino Istituto Mallesi angolo 3-8 |
| Pinus excelsa o P. wallichiana |  | |
| TAXUS BACCATA |  | Cortili di v. lo Foschi e d. Stradone- ingresso Farce buale v. la Piacenza, a Ponte Verdi (Jatti)-Cortile Univ. |
| Taxus cuspidata |  | Centrale-via Marzini - P.le S. Stefano P.le Stazione lato V |
| Taxus hibernicus |  | Villa Serra-Salvino a S. Polo di Ferrile Parco d. Rocca di Noceto |
| Taxus resmarinifolia |  | |
| JUNIPERUS COMMUNIS |  | Boschi di Carrega, collina, montagna ALTA AGRICOLA |
| Juniperus communis ssp. prostrata |  | ca. 15-4 com. 3 ca. |
| LARIX DECIDUA |  | Via Francesco 3 - Sissa contro la scuola Osteria-Bosco di Corniglio, Lagdei, M. Foccamo, Monte Cavallo |

3. PIANTE ESOTICHE

GINKO BILOBA FRUTTA D'ARGENTO, ALBERO
CAPREVERE

ALANTO, FOCAGIPIO, ALBERO DEL PARA-
DISO, FICUS VARANCI

MAGNOLIA (SEMPREVERDE)

Magnolia (cespuglio da fiori) a f. bia.
a f. lilla

ALBERO DEI TULIPANI

NOCINO D'AMERICA

CATALPA, ALBERO DEI SIGARI

EUCALIPTO

NESPOLO

NESPOLO DEL GIAPPONE

PALMA DI S. PIETRO

PALMA DA DATTERI

PALMA DA COCCO

BAMBÙ falso

BANANO

OLEANDRO

OLIVO

CARRUBO

CACO

SOMMACCO AMERICANO

GINKO BILORA o SALISBURIA
ADRIANTIFOLIA

ALLANTHUS ALTISSIMUS
DULCIS

PAULOWNIA TOMENTOSA

MAGNOLIA GRANDIFLORA, ssp.
GALANESCHENSIS

Magnolia obovata

Magnolia x soulangeana

LIRIODENDRON TULIPIFERA

LIQUIDAMBAR STRACIPLUA

CATALPA BIGNONIODES

EUCALYPTUS sp.

MESPILUS GERMANICA

ERIOBOTRYA JAPONICA

CHAMAEROPS HUMILIS

PHOENIX DACTYLIFERA

COCOS NUCIFERA

ARUMETINARIA JAPONICA o
BABOSA METAKE

MUSA SAPIENTIUM

NERIUM OLEANDER

OLEA EUROPAEA

CERATONIA SILIQUA

DIOSPYROS KAKI

RHUS TYPHINA



43-45 cm
V.le IV novembre-P.le Matteotti-
Via Romagnoli-P.le Maestri
cava P.le Arden

V.le Pinter-P.le Elisabetta
Via Magnoli angolo V.le Vobohin
-Via Kallin erest P. 21-21
Via Orizzonti-Lavanti-Copiale Mucchio
Via la Gioia ang. via Colase X

Comune-P.le XV aprile-Via
Garibaldi alla fine-P.le
Vittorio Emanuele

Parco Ducale ingresso Ponte Verdi ex

Via Casa Sionon-Via Magami verso
il lungoparco-Via Marz-
chiostro Due Torri Via d'Azeaglio 85
cortile Marilla e Barriera Rep.

Via 7 fratelli Cervi

Ospedale Maggiore zona centro-V
P.le S. Lorenzo-Via Sirovanni-
Angelo Via Torcelli-Via Sapotto

5-11 cm.

Ornate nei cortili-Cortile
piccolo 4. Parco S. Paolo

Via Liguria 4, cortile - Cortile
Università centrale (in vast)

Angelo v.le M. Leigola-Via
Capra-Via Romagnoli cortile interna

Parco S. Paolo cortile piccolo
Via Panini 12

Parco Marceoli, Monte Somo

N. 4-10 esecutore
cava c.n. 3-5

C.M. 5-10 Via Cocconello-Via Brasona-
Via B.I. Bocchi-Via Marceoli
Laterali 8 di via Colase
chiostro delle Due Torri
via d'Azeaglio 85

E 26 4D
GLAN-NR 22 6D/M
NR 12 4
NR 25 7
E 4
E 4
E 35 6
E 25 M
NR 15 6
E 30
NA 6 5
E 6 9
I 5 D
E
I 7 7
NA 10 5
I 15 9 D
E 8 6
E 8 7

PIANTE IN ESEMPLARE UNICO

ABETE DEL COLORADO
 FRASSINO DELLA SIRIA, P. OSSIFILLO
 FAGGIO dalle foglie incise
 NOCE DEL CANADA
 NOCE DEL CAUCASO
 ZELCOVA, FLANERA, OLMO ORIENTALE
 ALBERO MORTO
 KOELREUTERIA
 PHILLIREA
 METASEQUOIA
 TASSO A FOGLIE DI ROSMARINO
 GIUGIOTOLO

ABIES CONCOLOR E
 FRAXINUS ANGUSTIFOLIA MA
 FAGUS SYLVATICA var. ASPLEMI-
 FOLIA E
 CARYA CORDIFORNIS E
 PTEROCARYA FRAXINIFOLIA E
 ZELKOVA CARPINIFOLIA E
 GYMNOCLADUS CANADENSIS E
 KOELREUTERIA PANICULATA E
 PHILLIREA LATIFOLIA I
 METASEQUOIA GLYPTOSTROBOIDES E
 TAXUS ROSMARINIFOLIA E
 ZIZYPHUS JUJUBA I












P.le d. Pace a N-N della statua
 Isola di Ponte Capraia
 Parco S. Paolo zona N-W
 Parco Ducale di Colorno
 Cortile Borilla
 inizio Via Emilia Nat a ex
 Parco Ducale di Colorno-
 Colleschio Villa Revicati
 Parco Ducale di Colorno
 nautiero sud (4 esemplari)
 Cortile Università centrale quadro N-E
 Cortile Università centrale quadro S-E
 Orto Botanico PR
 Parco della Rocca di Noceto
 Via Fagnani 10 (angolo via Furlottti)

ALBERI AUTÒCTOMI DEL PARMENSE

IN PROPORZIONE
RELATIVA

SCALA 1:2,5 [1 CM]








SORBO PERLA
Ulex europaeus



SORBO
POJESTICO



CIVARDEULO




SORBO
MONTANO




SALCINISCO


SORBO



BOSSÒ



MAGGIO DIÒNDOLO




PERO
SELVATICO



MELO
SELVATICO



AGRI FOGGIO



NOCCIÒLO



SAMBUCO
NERO




SAMBUCO



EBBIO



SAMBUCO
ROSSO



CARRONEUS
NONOCYNA




CARRONEUS
OXYCANTHA

BIANCO SPINO


PICCOLI ALBERI INTRODOTTI NEL PARMENSE

IN PROPORZIONE RELATIVA


SCALA 1:2,5 [1 cm]



MIRABOLANO
(PRUNUS CERA-SIFERA)




LIGUSTRO GIAPPONESE




LIGUSTRO ORIENTALE

LIGUSTRO




ALLORO




LAURO




OLEANDRO



IBISCO



LAGERSTROEMIA



CATALPA



MESPLO EUROPEO




MESPLO





MESPLO DEL GIAPPONE




MESPLO



CACO


OLIVO



SOMMACO AMERICANO



1 STRATO ARBOREO (AMBERI), FINO A 30 M.
 QUERCIA, ACERO DI MONTE, OLMO, FRASSINO,
 PIOPPO, CÀRPINO, SALICE, ONTÀNO, FAGGIO, CILIEGIO,
 NOCE, CASTAGNO, PINO NUOVO, ROBINIA, AILANTO,
 ABETE, PINO SILVESTRE, TASSO

2 STRATO ARBUSTIVO (ARBUSTI E CESPUGLI) FINO A 4-5 M.

ACERO MINORE, FRASSINO MINORE,
 NOCCIOLO, SOARBO, SAMPUCO, BOSSO,
 LIGUSTRO, BUNICO SPINO, MAGGIO CIÓNDOLO,
 AGRIFOLIO, CORNIOLO, GINEPRO,
 PERO SELVÁTICO, NERO SELVÁTICO,
 AGAZZINO, PRÚGNOLO, CRÈ SPINO,
 PALLA DI NEVE, LANTANA, OLIVELLO SPINOSO,
 ANOREA, GINESTRA, FUSAGGINE, MORA,
 ROSA EMILIANA, LAUREOLA, CAMPONE,
 FRÀNGOLA,
 SEBETANO, SPINO
 CERVIÑO, PERO CARO

3 STRATO ERBACEO
 STRATO DI CAPPAGNA
 (ERBE E FIORI)
 DA 10 CM. A 1-2 M.

4 STRATO MUSCINALE
 (MUSCHIO) - POCCHI CM.

REGNO DELLA NATURA

-16-
SHEHA VECCHIO
HA SEHPUCE

REGNO MINERALE

← VIRUS →



REGNO VEGETALE

← PROCARIOTI →



REGNO ANIMALE



REGNO DELLA NATURA

-17-
SCHEMA RECENTE
DI WITTAKER

| REGNO MINERALE | REGNO DELLE MONERE | REGNO DEI PROTISTI | REGNO DEI FUNGHI | REGNO VEGETALE | REGNO ANIMALE | PERSONA UMANA |
|----------------|---|--|---|--------------------------|---------------------|-----------------|
| ARIA | BATTERI & ALGHE AZZURRE | PROTOZOI, ALGHE INFERIORI UNICELLULARI, FUNGHI | FUNGHI & LICHENI | SOTTOREGNO | SOTTOREGNO | NETAZOA |
| ACQUA | ↓ (UNICELLULARI, CELLULA PROCARIOTA (=SENZA NUCLEO), AUTO TROFI O ETERO TROFI) | ↓ (UNICELLULARI, MUCILAGGINOSI (XIXO NICETI)) | ↓ (PREVALENTE = NENTE UNICELLULARI, CELLULA EUCARIOTA, AUTO TROFI O ETERO TROFI) | TIPO / DIVISIONE / STIME | TIPO | CHORDATA |
| ROCCHE | INTRUSIVE | ERUT-EFFUSIVE | ↓ | SOTTO TIPO | SOTTO TIPO | VERTEBRATA |
| | ANTICHE | FILONIANE | ↓ | SUPERCLASSE | SUPERCLASSE | |
| | CLASTICHE | PIROCLASTICHE | ↓ | CLASSE | CLASSE | MAMMALI |
| | PELITI | CHIMICHE | ↓ | SOTTOCLASSE | SOTTOCLASSE | THERIA EUTHERIA |
| SEDI-MEN-TARIE | ORGANOGENE | ↓ | SUPERORDINE | SUPERORDINE | PRIMAT | |
| ROCCHE | CARBONATI | ↓ | ↓ | ORDINE | ORDINE | SIMIAE |
| | FOSFATICHE | ↓ | ↓ | SOTTO ORDINE | SOTTO ORDINE | HOMINOIDEA |
| | FERRIFERE | ↓ | ↓ | FAMIGLIA | FAMIGLIA | HOMINIDA |
| | SILICEE | ↓ | ↓ | SOTTO FAMIGLIA | SOTTO FAMIGLIA | HOMINAE |
| ROCCHE | CARBONIFEROSILLI | ↓ | ↓ | GENERE | GENERE | HOMO |
| ROCCHE | ORTOSCISTI | ↓ | ↓ | SPECIE | SPECIE | SAPIENS |
| ROCCHE | METASCISTI | ↓ | ↓ | SOTTOSPECIE / RAZZA | SOTTOSPECIE / RAZZA | |
| ROCCHE | PARASCISTI | ↓ | ↓ | | | |
| ROCCHE | ARGILLOSCISTI | ↓ | ↓ | | | |
| ROCCHE | MIGNATTI | ↓ | ↓ | | | |

TUTTI
PURI CELL =
LARI,
CELLULA
EUCARIOTA
ETEROTROFI


SPECIE ANIMALI DELLA PROVINCIA DI PARMA (DATI DELLA D-SEA F. ZANICHELLI)

| | | |
|-----------|-----|--|
| UCCELLI | 134 | <i>midifera</i> (compresider quelli migratori, diversare fu di 200) |
| MAKNIKERI | 49 | (altri da riviera e monte) |
| RETTILI | 5 | LACERTIDI e SAURI |
| | 7 | OFIDI |
| | 1 | TESTUDINIDE |
| ANFIBI | 5 | URODELI |
| | 9 | ANURI |
| PESCI | 32 | SPECIE OCCASIONALI |

area 232, di cui


SPECIE VEGETALI DELLA PROVINCIA DI PARMA (DATI DEL DR. A. ALESSANDRINI):

| | |
|--|----------------------|
| ALMENO 2500 (e fino a 3500 m in area regionale), di cui | (DATI F. TAGLIANTI): |
| ALBERI | 50 |
| ARBUSTI | 100 |
| ERBE, FIORI e FUNGHI | il rimanente |



Tre silhouette di una specie di quercia che mostrano la differenza di portamento in relazione alla natura del terreno. A sinistra un albero cresciuto in un bosco; al centro un esemplare cresciuto in uno spazio aperto poco ventoso; a destra un soggetto cresciuto in uno spazio aperto ma in posizione molto ventosa.

DA FUSCO MARISSA - ALBERI E ARBUSTI D'EUROPA E DEL MEDITERRANEO - DE AGOSTINI



Le differenti forme assunte dal tiglio in seguito alla capitozzatura. A sinistra un esemplare mai toccato; procedendo verso destra, esemplari via via più rimaneggiati.

PIRELLA GÖTTSCHE

19-
- 19-
Gli alberi più alti. — La più alta specie di albero conosciuta nel mondo è quella della sequoia della costa (*Sequoia sempervirens*), o Coast Redwood.

È diffusa in una sottile e lunga striscia della costa del Pacifico (lunga circa 730 km. e larga fino a 65) che all'estremo sud dell'Oregon giunge all'altezza di Monterey, in California: non supera mai i 1000 metri di quota, né si allontana più di 50 km dal litorale. Le dimensioni più spettacolari sono raggiunte dagli esemplari vegetanti nei luoghi freschi e umidi, e soprattutto nelle pianure alluvionali di fiumi e torrenti.

Un esemplare, chiamato Howard Libbey, raggiunge i 111,70 m d'altezza.

Esiste una singolare controversia sull'individuo più alto tra tutti: oggi si tende a riconoscere tale primato ad uno splendido albero scoperto nel 1963 nel territorio dell'attuale Parco Nazionale Redwood, che misura oltre 112 metri d'altezza (più d'un grattacielo di 35 piani) e 13,5 di circonferenza.

L'età del gigante di 112 metri è di 584 anni, e in media in questi colossi oscilla tra i 500 e i 700 anni, potendo raggiungere però in casi particolari perfino 2000 anni.


Alcuni esperti tuttavia non sono d'accordo, e sostengono che un esemplare ancor più alto si può osservare nella Riserva Statale di Montgomery Woods, nella Contea di Mendocino; mentre secondo l'Associazione dei Forestali Americani la palma di gigante spetterebbe piuttosto al cosiddetto Dyerville Giant, nel Parco Statale di Humboldt Redwoods.

L'esemplare più alto che si ricorda è un albero a forcina alto 117 m, scoperto nel giugno 1966 nei pressi di Redwood Creek, Humboldt County, nel nord della California. Questo albero aveva un diametro di m 5,13.

Le difficoltà di precise valutazioni in foreste vergini e il continuo rapido accrescimento delle Sequoie spiegano la controversia: e del resto ogni pretendente al record mondiale viene presentato come «albero più alto finora noto», senza escludere quindi che future ricerche e misurazioni possano riservare ulteriori sorprese.

Ma forse sono esistiti alberi ancora più alti. Nel 1872, nello stato australiano del Victoria, alcuni boscaioli dichiararono di aver abbattuto un frassino di montagna alto 150 m. Qualcuno asserisce invece che il titolo di albero più alto spetterebbe a un abete Douglas abbattuto nella Colombia Britannica nel 1940, che raggiungeva i 129 metri di altezza.

All'infuori delle sequoie, l'albero più alto vivente ai nostri giorni è ancora un abete Douglas che si trova nello stato di Washington nei pressi del lago Quinault. Misura 94,55 metri d'altezza.



ALLA CONQUISTA DEL CIELO. L'Howard Libbey (secondo da destra) è l'albero più alto del mondo: misura 111,70 m, circa 27 più delle sequoie giganti.

I più grandi esseri viventi. — L'essere vivente più grande che esista sulla Terra è il grande albero della California (*Sequoia gigantea* o *Sequoiadendron giganteum*) o Wellingtonia o Giant Sequoia, che vegeta sulla catena della Sierra Nevada della California, sparsa in 75 distinte stazioni di varia estensione, tutte idealmente comprese entro una fascia verticale lunga circa 420 km e larga non oltre 25, tra quota 1700 e 2500 sul livello del mare.

La Sequoia gigante ha la foglia squamosa, ed è più massiccia, più longeva e meno alta della Sequoia costiera (*Sequoia sempervirens*), più alta e sottile, meno longeva, dalla foglia piatta.

L'esemplare più grande, chiamato il « Generale Sherman », misura 83 m di altezza e si trova nel Parco Nazionale delle Sequoie, in California. Esso ha una circonferenza di base di m 30,96. Il suo diametro medio di base è di m 9,83, il suo diametro massimo è di m 10,36, e

dovrebbe pesare 1250 tonnellate. La sua età dovrebbe aggirarsi tra i 2500 e i 3000 anni: un solo ramo, che s'innesta sul tronco a circa 40 metri dal suolo, è più grande di molti alberi europei, perché è alto 45 metri ed ha un diametro di oltre 2 metri. Di poco inferiore è la Sequoia gigante nota come Generale Grant, alta più di 81 metri e con una circonferenza di quasi 33, dal peso di 1135 tonnellate e dall'età stimata di 2000-2500 anni.

Il più vecchio grande albero della California (*Sequoia gigantea*), di 3 212 anni, fu abbattuto nel 1892 e di esso rimane il tronco. Tuttavia si crede che alcuni esemplari più grossi, non ancora abbattuti, abbiano circa 5 500 anni d'età.


Probabilmente la Sequoia gigante può vivere fino a 6 000 anni.



Sequoia gigantesca della California.

I più larghi. — L'albero più largo del mondo è un cipresso di Montezuma o Ahuehuete (*Taxodium mucronatum*), che si trova a Santa Maria del Tule nello stato di Oaxaca, in Messico. Ha una circonferenza di 45 m ad un'altezza di m 1,5 da terra.

È alto 43 metri e ha un'età probabile di 2000 anni. È detto El Gigante e fu già ammirato da Fernando Cortés nel 1520.



Cipresso messicano « El Tule ».


Nel 1770, si era scoperto sulle pendici del monte Etna, in Sicilia, un castagno chiamato « Castagno dei Cento Cavalli », che misurava 62 m di circonferenza.

Una clamorosa scoperta nella foresta del Michigan
**Un fungo millenario
largo due chilometri**

È un fungo della famiglia delle *Armillaria bulbosa*, trovato da James S. Anderson, professore all'università di Toronto.

« Gli altri collaboratori, in una foresta vicino a Crystal Falls, nella parte della penisola del Michigan che confina con il Wisconsin, l'è quasi tutto sotto terra, e sono forme di milioni di milioni di fili, di filamenti, che formano l'immenso reticolato del micelio. »

Si tratta di una massiccia. Persino le misurazioni del fungo sono difficili. Si estende su circa 18 ettari, come una fattoria lunga due chilometri e larga 100 metri, oppure come venti campi di calcio uno accanto all'altro. Pesa 100 tonnellate.



I più vecchi. — La pianta vivente che oggi può contare un primato di longevità conta ben 7200 anni e si trova in Giappone, nell'isola di Yajusima; si tratta di una conifera, ed esattamente di una *Cryptomeria japonica*. La segue, a ruota,

il Pino longevo dai coni setolosi, o Ancient Bristlecone Pine (*Pinus longaeva*), una Conifera facente parte del gruppo dei Pini detti «a coda di volpe» e un tempo classificato come Pino aristato (*Pinus aristata*), ma oggi considerato a buon diritto come specie a sé stante. Pini di questo gruppo vegetano nelle alte montagne di 6 diversi Stati del settore sudoccidentale degli Stati Uniti.

Il più vecchio di questi Pini è tenuto strettamente segreto per ragioni protezionistiche e chiamato Matusalemme: d'apparenza assai contorta e dimensioni non impressionanti, conta in realtà 4.600 anni.

Vive a 2.700 m di quota, nelle White Mountains, in California.

Un altro pino ancora più antico di Matusalemme, dall'interno cavo, è stato tagliato nel 1974 per effettuare importanti ricerche scientifiche: furono contati 4900 anelli di accrescimento, e la sua età venne stimata a 5200 anni. Catalogato WPN-114, cresceva a 3.275 m d'altitudine sul lato nord-est del Picco Wheeler (3.981 m), sullo Snake Range, nella regione orientale del Nevada, U.S.A. Un altro esemplare famoso, chiamato il Patriarca, vanta «appena» 1500 anni d'età ma, con la sua circonferenza di circa 11 metri, è senz'altro il più grande Pino longevo del mondo, e il colosso tra tutti i Pini «a coda di volpe».

Gli studiosi dell'età delle piante attribuiscono una potenziale lunghezza di vita di circa 5.500 anni al pino dalla pigna setolosa.

Sino a non molti anni or sono pare che esistesse una dracena vecchia di seimila anni nell'isola di Tenerife, nell'arcipelago delle Canarie.

Però *Larrea tridentata*, un arbusto che cresce nei deserti del sudovest degli Stati Uniti, cresce emettendo attorno a sé nuovi fusti, e man mano che la pianta si espande verso l'esterno, i fusti dell'interno tendono a morire. L'arbusto si allarga in forma di anello, e alcune di queste piante hanno oggi un diametro di 25 metri. I singoli fusti in un anello del genere non sono molto vecchi, ma la pianta, considerata come un singolo organismo, può essere cresciuta, espandendosi gradualmente su questo sito, per 10.000-12.000 anni.

Un cespuglio di *Larrea tridentata* è dunque l'organismo vivente più longevo che si conosca nel mondo.

I più antichi. — La più antica specie di albero ancora esistente è l'albero capelvenere (*Ginkgo biloba*) della Cina, che apparve per la prima volta circa 160.000.000 anni fa, durante il Giurassico, unico rappresentante sopravvissuto della famiglia delle Ginkgoaceae che, nelle Ere antiche, ha avuto il suo massimo sviluppo ed era molto ricca di generi e di specie.

A destra: il più antico fossile conosciuto. La massa simile a una pagnotta che si vede al centro della fotografia è un batterio visto al microscopio elettronico a un ingrandimento di molte decine di migliaia di volte. Il batterio si è conservato all'interno di una roccia del Sud-Africa per 3,2 miliardi di anni. La vita è perciò assai più antica degli 1,5-2 miliardi di anni che le venivano attribuiti sino a pochi anni fa.



Itinerario ai limiti dell'impossibile tra i Pini longevi vecchi anche 3 o 4 mila anni.



Il più grande esemplare di Pino longevo



Antico cespuglio di *Larrea tridentata* di forma anulare, deserto di Mojave



Le Ginkyoali

Nello Ginkyoali (*Ginkgoales*) prima nota, per errore, come Ginkyoali (*Ginkgoales*), l'unica specie vivente dell'ordine, il gladio, ha foglie che ricordano per forma quelle del capelvenere, (fig. 1)

Foglie divise in più lobi caratterizzano le specie fossili del genere *Ginkgoites* (fig. 2).



Elenco leggi sulle piante

nazionali e locali

aprile 2007

a cura di Tagliavini F.S.

- Legge 2248 del 20 mar. 1865, all. F "Disposizioni sulle opere pubbliche", art. 69 e sgg., e 81 (impianto vegetazione lungo le strade)
- R.D. n. 523 del 25 lug. 1904 "T.U. sulle opere idrauliche", art. 96/c ed /f e 97/c (alberi lungo le acque pubbliche)
- R.D. n. 3267 del 18 nov. 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani", meglio conosciuto come "Vincolo idrogeologico", con regolamento applicativo nel R.D. n. 1126 del 16 mag. 1926 e modifiche successive nei R.D. n. 23 del 3 gen. 1926 e n. 215 del 13 feb. 1933 (Il 3267 sostituì le leggi forestali n. 3817 del 20 giu. 1887, n. 5238 del 1^o mar. 1887, n. 535 del 29 dic. 1901, n. 379 del 19 lug. 1906, n. 539 del 14 luglio 1907, n. 376 del 23 giu. 1908, n. 277 del 2 giu. 1910)
- R.D.L. n. 1122 del 1924 (taglio dei boschi in zone militari)
- (D.M. del 20 mag. 1926 e D.M. del 12 feb. 1938 [lotta obbligatoria alla processionaria del pino {*Thaumetopea pityocampa*}])
- R.D. n. 773 del 18 giu. 1931 (TULPS), art. 59 (fuoco alle stoppie) (con regolamento esecutivo R.D. n. 635 del 6 mag. 1940)
- L. n. 1667 del 17 dic. 1931 (tutela dei castagneti) (è la conversione in legge del R.D.L. n. 973 del 18 giu. 1931)
- L. n. 99 del 6 gen. 1931 (Disciplina delle piante officinali), artt. 1-9, 14, 15, con R.D. n. 1793 del 19 nov. 1931 (regolamento applicativo della precedente) e R.D. n. 772 del 26 mag. 1932 "Elenco delle piante dichiarate officinali"
- {Legge n. 1089 del 1^o giu. 1939 "Tutela delle cose di interesse storico ed artistico" (comprese le ville e i relativi parchi) e art. 733 C.P. (sanzioni per la 1089/1939) e D.Lgs. n. 1250 del 21 ott. 1947 (aum. di 8 volte delle sanzioni della 1089/1939) e L. n. 586 del 22 giu. 1956 (aum. di 100 volte delle sanzioni della 1089/1939 e dell'art. 733 C.P.) e L. n. 1552 del 21 dic. 1961 "Disposiz. in materia di tutela di cose di int. art. e stor." (Tutti i provvedimenti precedenti, dalla L. 1089 del 1939 in poi, sono stati abrogati e riassorbiti dal D.L.vo n. 490 del 29 ott. 1999 "T.U. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, ...")}
- {Legge n. 1497 del 29 giu. 1939 "Tutela delle bellezze naturali e panoramiche" con regolamento applicativo nel R.D. n. 1357 del 3 giu. 1940 e art. 734 C.P. (sanz. per la 1497/1939), integr. dalla sentenza 2 dic. 1981, v. sotto, e L. n. 586 del 22 giu. 1956 (aum. di 100 volte delle sanzioni dell'art. 734 C.P.) e L. n. 310 del 26 apr. 1964 "Costituzione di una Commissione di indagine per la tutela e la valorizzaz. del patrim. storico, archeologico, artistico e del paesaggio" e L. n. 1097 del 29 nov. 1971 "Norme per la tutela delle bellezze naturali ed ambientali (e per le attività estrattive nel territorio dei Colli Euganei)" (La L. 1497 del 1939 sostituì le leggi n. 364 del 20 giu. 1909 [tutela cose di interesse storico, archeologico ed artistico], n. 688 del 23 giu. 1912 [che aveva esteso la precedente a ville, parchi e giardini], R.D. n. 363 del 30 gen. 1913 [regolamento di esecuzione delle due precedenti] e n. 778 dell'11 giu. 1922 [tutela bellezze naturali, culturali e panoramiche].

Fu poi ripresa e attuata dal "Decreto Galasso", v. sotto. Ora tutti quanti i provvedimenti citati, a partire da essa medesima, sono stati abrogati e riassorbiti dal D.L.vo n. 490 del 29 ott. 1999 "T.U. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, ..."}

- Codice Penale (R.D. n. 1398 del 19 ott. 1930) art. 423 e sgg. (incendio doloso), 449, 500 (diffusione malattie), 635 (danno anche a vegetaz.[ammenda progressivamente aggiornata, v. anche art. 246]) e sgg. (637 ingresso abusivo nel fondo altrui), 733-4 (danno a bellezze naturali)
- Codice Civile (R.D. n. 262 del 16 mar. 1942) art. 820-1 (frutti delle cose), 832 (godimento delle cose), 840-3 (fondo e accesso ad esso), 866 (terreni e vegetazione vincolati per scopi idrogeol.), 892-899 (distanze alberi), 933 (diritti su piante in riva al mare), 989 e sgg. (vegetazione e usufrutto)
- L. n. 1724 del 30 ott. 1940 "Disciplina della raccolta e della vendita della camomilla"
- L. n. 1421 del 9 ott. 1942 "Disciplina della raccolta e del commercio della digitale"
- D.L.vo Lgt. n. 475 del 27 lug. 1945 "Divieto di abbattimento di alberi di olivo"
- D.M. 17 dic. 1945 "Disciplina per l'assunzione del taglio dei soprassuoli boschivi"
- Costituzione d. Rep. It. (Deliberazione Assemblea Costituente del 22 dic. 1947) art. 9, 2^a comma (tutela del paesaggio), e art. 42 e 44 (limiti alla proprietà privata)
- L. n. 759 del 18 lug. 1956 "Coltivazione, difesa e sfruttamento della sughera"
- D.M. 15 ott. 1956 (reca norme in tema di protezione delle alberature poste ad una distanza inferiore a m. 5 dalla carreggiata)
- Legge n. 58 del 4 feb. 1963, art. 717 e sgg. (divieto di piantagioni e costruzioni in vicinanza di impianti aeronautici)
- Circ. n. 8321 dell'11 ago. 1966 d. Min. Lav. Pubblici "Alberature stradali: istruz. per la salvaguardia del patrim. arboreo in rapporto alla sicurezza della circolazione stradale"
- Circ. ANAS n. 12100/A.S. del 1968 (alberature stradali)
- Circ. ANAS n. 94/1980 "
- Circ. ANAS n. 3831/85 del 1^a set. 1980 "
- Circ. ANAS n. 3019/A.S. var. del 28 mag. 1981 "
- Circ. ANAS n. 246 del 1^a feb. 1988 "
- Legge n. 950 del 9 ott. 1967 "Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale", per le quali v. sotto
- D.M. 2 aprile 1968 (distanze tra fabbricati e intorni, fra cui il verde pubblico)
- Regolamento Edilizio del comune di PR, adottato con delibere del Consiglio Comunale n. 640 del 28 giu. 1972 e n. 765 del 28 luglio 1972, art. 2 e 61, e
- Piano Regolatore Comunale del comune di PR
- Statuto del comune di Parma
- L. n. 269 del 22 mag. 1973 (Disciplina sementi e piante da rimboschim.), artt. 1, 23-29
- {L. n. 47 del 1^a marzo 1975 "Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi". Abolita dalla successiva L.n. 353/2000}
- L. n. 874 del 19 dic. 1975 "Ratifica della convenzione di Washington del 3 mar. 1973 sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione"
- D.P.R. n. 448 del 13 mar. 1976 (Esecuzione della convenzione di Ram Sar del 2 feb. 1971 sulle zone umide di importanza internazionale)
- L.R. n. 2 del 24 gen. 1977 "Flora spontanea protetta, fondo regionale conservazione della natura, prodotti del sottobosco", più volte modificata. Testo aggiornato e coordinato sul sito WEB del Consiglio Regionale
- L.R. n. 26 del 1^a ago. 1978 (cave e bellezze naturali)
- {L.R. n. 47 del 7 dic. 1978 (tratta di tutela ed uso del territorio, fra cui orti e giardini) e

- success. modif. Sostituita poi dalla L.R. n. 20 del 24 mar. 2000 "Uso del territorio"
- D.P.R. n. 753 dell'11 lug. 1980 (contiene norme in materia di distanze e dimens. massime che la vegetaz. può raggiungere in prossimità delle Ferrovie), art 46-55, 63
- Legge n. 503 del 5 ago. 1981 (ratifica convenzione di Berna 1979 [conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa], per la *Primula apennina*)
- L.R. n. 30 del 4 set. 1981 (territorio e materia forestale) (ripresa della L. n. 984/1977?)
- Sentenza della Cassazione Penale sez. III del 2 dic. 1981 (integrazione tipologie reato di cui all'art. 734 C.P.)
- Regolamento di Polizia Urbana del comune di PR, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 465/42 del 15 apr. 1982, art. 21, 26, 28, 30, 37, 40, 69
- Regolamenti di Polizia Rurale dei singoli Comuni
- DPR n. 915 del 10 set. 1982 art. 1 (divieto danneggiamento flora nello smaltim. rifiuti)
- L.R. n. 34 del 1982 (disposizioni riguardanti anche gli alberi di natale)
- L. n. 424 del 4 ago. 1984 (fuochi nei boschi)
- Legge n. 47 del 28 feb. 1985 (sanzioni per danno ad alberi)
- {Legge n. 431 dell'8 ago. 1985 ("Decreto Galasso"): "Tutela delle zone di particolare interesse ambientale" (è la conversione in legge dei precedenti
- D.M. del 21 set. 1984 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei territori..." e
- D.L. n. 312 del 27 giu. 1985 "Disposizioni urg. ... tutela... ambientale"), con il succ.
- Piano Territ. Paesistico Regionale (Delib. Del Cons. Reg. n. 1338 del 28 gen. 1993).
- (Il Decreto Galasso riprese la L. 1497 del 1939, scarsam. attuata a causa della 2^a guerra mondiale. Ora anch' esso è stato abrogato e riassorbito dal D.L.vo n. 490 del 29 ott. 1999 "T.U. delle dispos. legisl. in materia di beni culturali e ambientali, ...")}
- Direttiva CEE n. 337 del 27 giu. 1985 sulla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di determinati progetti pubblici e privati
- L. n. 339 del 28 giu. 1986 (reca norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche e in materia di distanze minime delle alberature)
- (L. n. 349 dell'8 lug. 1986 - Istituz. Del Min. dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale)
- Reg. CEE n. 3528 del 17 nov. 1986 "Protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico"
- (D.M. n. 412 del 3 set. 1987 "Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano [*Ceratocystis fimbriata*]", artt. 1,6)
- L.R. n. 11 del 2 apr. 1988 "Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali", più volte modificata. Testo aggiornato e coordinato nel BURER n. 90 del 27 ott. 1993
- Nota RER - Dipartim. Attività Produttive, del 28 ott. 1988: è previsto il Piano Regionale per il Verde Pubblico e Privato
- L.R. n. 45 del 9 ago. 1989 "Norme per interventi in zone sottoposte a vincolo idrogeol."
- Deliberazione della Giunta Municip. di PR n. 1492 del 7 mag. 1991 "Salvaguardia del patrimonio arboreo pubblico e privato - Declaratoria di tutela - Determinazione ed applicazione delle sanzioni", con sanzioni previste direttamente o tratte dal T.U.L.C.P. art. 106 e sgg. (inottemp. ord. sindacali) coordinato con le previsioni della L. n. 689/1981 e integrato dall'art. 650 C.P. (reiterata inottemp.)
- L. n. 394 del 6 dic. 1991 "Legge quadro sulle aree protette" (Legge naz. sui Parchi)
- D.L.vo n. 99 del 27 gen. 1992 (attuazione della direttiva CEE 86/278 sulla protezione dell'ambiente nell'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura)
- L. n. 157 dell'11 feb. 1992 (Fauna e caccia), art. 15 comma 7 (divieto caccia nei terreni coltivati) e 15 c. 8 (divieto caccia nei fondi chiusi), e art. 21 c. 1a (div. caccia nei giardini, parchi archeol. e impianti sportivi), 21 c. 1b (div. caccia in parchi e riserve

naturali), 21 c. 1c (div. in oasi e foreste demaniali), 21 c. 1d (div. in zone con opere militari o beni monumentali), 21 c. 1e (div. in aie, corti rurali ecc.), con la successiva L.R. n. 8 del 15 feb. 1994 (Fauna e caccia) e successive modifiche, testo coordinato nel BURER n. 24 del 18 feb. 2000, art. 11-16, 19-22, 45 bis, 60

Codice della Strada, approvato con D.Lgs. n. 285 del 30 apr. 1992 e successive modificazioni ed integrazioni: artt. 15, 18, 23, 29, 31 e 36 (alberature), con

Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. n. 495 del 6 dic. 1992, artt. 26, 27, 28 (sostituiscono il prec. T.U., approv. con D.P.R. n. 393 del 15 giu. 1959, di cui all' art. 15, e che all'art. 145 richiama quello del 1933, titolo 1^a [sicurezza della circolazione])

Reg. CEE n. 2078 del 30 giu. 1992 (metodi di produzione agricola compatibili con la protezione dell'ambiente)

Reg. CEE n. 2158 del 23 lug. 1992 "Protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi"

Legge n. 113 del 29 dic. 1992 ("Un albero per ogni nato") (contiene prescrizioni e sostegni finanziari per nuovi impianti a verde pubblico)

D.L.vo n. 536 del 30 dic. 1992 (attuazione della direttiva CEE 91/683 contro l'introduzione nei paesi membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali)

L. n. 66 del 15 gen. 1994 (ratifica ed esecuz. dell'accordo, siglato a Roma il 9 ott. 1991, istitutivo dell'Ipgri [Istituto internazionale risorse fitogenetiche])

Circ. Min. Risorse Agricole, Alim. e Foreste n. 19521 del 26 mag. 1994 (incendi)

Circ. n. 11 (94)7 del 30 mag. 1994 del Min. Int. – Dir. Gen. ProCiv (incendi e servizi antincendi)

(D. Legge n. 377 del 15 giu. 1994 [Disposizioni urgenti contro gli incendi])

- Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale, approvate con Delib. Giunta Reg. n. 182 del 31 gen. 1995 e ratificate con atto del Cons. Reg. n. 2354 del 1 mar. 1995 (ex precedenti approvate con delibera della C.C.I.A.A. di PR n. 4 del 3 feb. 1966, con regol. esecut. D.M. del 27 set. 1968), con sanz. relative nella L. n. 950 del 9 ott. 1967

Reg. CEE n. 3062 del 20 dic. 1995 "Azioni nel campo delle foreste tropicali", artt. 1-3

D.M. 31 gen. 1996 (Misure contro la diffusione nel territorio italiano di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali), artt. 1-10, 57-62

D.M. del 27 mar. 1996 (Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico [Erwinia amylovora])

D.M. del 29 nov. 1996 (Lotta obbligatoria contro il virus della vaiolatura delle drupacee [Sharka])

Legge n. 662 del 23 dic. 1996 (reca misure di semplif. delle procedure per interv. edili)

L.R. n. 3 del 19 gen. 1998 (reca norme in materia di difesa fitosanitaria)

D.M. del 17 apr. 1998 (Disposizioni sulla lotta obbligatoria alla processionaria del pino e al cancro colorato del platano)

D. RER del 7 set. 1998 (prodotti fitosanitari)

D.M. n. 494 del 18 dic. 1998 (Norme di attuazione del Regolamento CEE n. 2080/92 sui contributi per i rimboschimenti), art. 1, 2, 9, 17

D.L.vo n. 490 del 29 ott. 1999 "T.U. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, ...", poi superato dal succ. D.L.vo n. 42 del 22 gen. 2004, v.

L.R. n. 20 del 24 mar. 2000 "Uso del territorio" (ha sostituito la L.R. n. 47/1978)

- T.U. n. 267 del 18 ago. 2000 "(Nuovo) Regolamento del verde del comune di Parma", approvato con deliberazione del C.C. n. 233/75 del 24 lug. 2001

- L. n. 353 del 21 nov. 2000 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" (ha abolito la L. n. 47/1975)

D.L.vo n. 42 del 22 gen. 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 137 del 6 luglio 2002”

L.R. n. 6 del 17 feb. 2005 “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000”, con piccola modifica apportata dalla L.R. n. 10 del 21 feb. 2005 (Recepisce le direttive europee Uccelli del 1978 e Habitat del 1992.) Testo aggiornato e coordinato nel BURER n. 35 del 22 feb. 2005, parte I titolo II

Poi:

Siti Internet:

www.normeinrete.it

www.dirittoambiente.com

www.ambientediritto.com

[www.assemblea.legislativa.regione emilia-romagna](http://www.assemblea.legislativa.regione.emilia-romagna)

[www.assemblea.legislativa.regione emilia-romagna/ermes](http://www.assemblea.legislativa.regione.emilia-romagna/ermes)

Elenco piante monumentali protette in provincia di PR

Censimenti floristici

Regolamenti Polizia Rurale comunali

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1977, n. 2

PROVVEDIMENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA FLORA REGIONALE - ISTITUZIONE DI UN FONDO REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA - DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO **(6)(7)**

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 2 aprile 1988 n. 11
L.R. 3 luglio 1989 n. 23
L.R. 2 aprile 1996 n. 6
L.R. 21 aprile 1999 n. 3
L.R. 13 novembre 2001 n. 38
L.R. 1 agosto 2002 n. 18
L.R. 26 luglio 2003 n. 15
L.R. 17 febbraio 2005 n. 6

Titolo I NORME GENERALI

Art. 1

La Regione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 - lettera o) dello statuto regionale, tutela le espressioni tipiche della flora regionale, sia nei riguardi delle singole specie che delle consociazioni vegetali, e, in particolare, promuove azioni volte ad impedire la totale estinzione di specie rare o in via di depauperamento o di singoli esemplari di notevole interesse scientifico, ecologico e monumentale.

Nel quadro di una politica volta a garantire la conservazione del patrimonio naturale, specie nei territori montani, la presente legge tutela inoltre i prodotti del sottobosco e ne disciplina la raccolta, anche al fine di assicurare i benefici che derivano dalla loro presenza ed integrità.

Art. 2

(abrogato da art. 39 L.R. 2 aprile 1988 n. 11)

abrogato

Art. 3

(già sostituito comma 2 da art. 107 L.R. 21 aprile 1999 n. 3 e poi sostituito da art. 22 L.R. 26 luglio 2003 n. 15)

- 1.** *Con la presente legge viene altresì istituito un "fondo regionale per la conservazione della natura", con i seguenti scopi:*
 - a) *diffondere, a livello regionale e locale, tra la popolazione una migliore conoscenza della natura e la sua tutela anche attraverso iniziative specifiche di educazione naturalistica;*
 - b) *attuare o incentivare, anche in collaborazione con l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, studi e ricerche per una migliore conservazione della natura, delle espressioni e degli equilibri ambientali di particolare pregio e significato; **(5)***
 - c) *assicurare i finanziamenti necessari per la pubblicazione, l'osservanza ed il controllo delle disposizioni previste dalla presente legge e per ogni altra spesa ritenuta necessaria per la sua attuazione.*
- 2.** *La Giunta regionale predisporre e approva il programma delle iniziative cui destinare le disponibilità del fondo, ad eccezione degli studi e ricerche effettuati dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali di cui al comma 1, lettera b), sentito il parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di cui all'articolo 33 della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 (Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali).*
- 3.** *La Regione definisce annualmente ed assegna all'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, un finanziamento per gli studi e le ricerche dallo stesso realizzati ai sensi del comma 1, lettera b).*

Titolo II PROTEZIONE DELLA FLORA SPONTANEA RARA

Art. 4

È vietata a chiunque, ivi compreso il proprietario del fondo, salvo si tratti di terreno messo a coltura, la raccolta delle seguenti specie di piante spontanee, da considerarsi rare, e di parte di esse, tranne il frutto: l'elenco è predisposto in denominazione latina con accanto tra parentesi la denominazione italiana:

Aconitum variegatum (Aconito);
Anemone (Sezione pulsatilla specie plurime(spp)) (Anemone);
Anemone narcissiflora (Anemone a fiori di narciso);
Aquilegia spp (Aquilegia);
Arbutus unedo (Corbezzolo);
Armeria spp (Armeria);
Arnica montana (Arnica);
Aster alpinus (Astro alpino);
Campanula medium (Campanula);
Convallaria Majalis (Mughetto);
Cistus incanus (Cisto);
Crocus spp (Croco o zafferano selvatico);
Daphne spp (Fior di stecco);
Dianthus spp (Garofano);
Doronicum cordatum (Doronicò a foglie cuoriformi);
Dictamnus albus (Dittamo);
Eriophorum spp (Pennacchi);
Erythronium dens canis (Dente di cane);
Fritillaria tenella (Fritillaria);
Galanthus nivalis (Bucaneve);
Gentiana spp (Genziana);
Geranium argenteum (Geranio argenteo);
Ilex aquifolium (Agrifoglio);
Leucojum spp (Campanella);
Lilium spp (Giglio);
Narcissus spp (Narciso);
Nymphaea alba (Ninfea bianca);
Orchidacee: tutte le specie (Orchidee: tutte le specie);
Paradisia liliastrum (Liliastro);
Pinguicula vulgaris (Pinguicola);
Primula auricula (Primula orecchio d'orso);
Quercus pseudosuber (Cerro - Sughera);
Rhamnus alaternus (Alaterno);
Rhododendrum ferrugineum (Rododendro ferrugineo);
Sempervivum spp (Semprevivo spp);
Saxifraga (tutte le specie crassulente) (Saxifraga (tutte le specie crassulente));
Scilla bifolia (Scilla);
Scolopendrium spp (Lingua cervina);
Soldanella alpina (Soldanella);
Staphylea pinnata (Borsolo);
Sternbergia lutea (Amarillide giallo);
Taxus bacata (Tasso);
Tozzia alpina (Tozzia);
Trollius europaeus (Botton d'oro);
Tulipa spp (eccetto T. silvestris) (Tulipano spp);
Vinca spp (Pervinca).

L'elenco, di cui sopra, potrà essere integrato con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del comitato di cui all'art. 2 e della commissione consiliare competente. È vietato estirpare e danneggiare gli organi ipogei delle piante appartenenti alla flora spontanea. Per altre piante spontanee, che dovranno essere indicate in apposito elenco da approvare dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del comitato di cui all'art. 2 e della commissione consiliare competente, le Comunità montane per i territori montani, il Comitato circondariale di Rimini **(1)** ed i Comitati comprensoriali **(4)** per le restanti zone possono stabilire divieti o limitazioni alla loro raccolta. Nessuna limitazione è posta al proprietario, all'usufruttuario e al coltivatore per la raccolta delle piante coltivate e di quelle spontanee infestanti i terreni messi a coltura.

Art. 5

(abrogato da art. 39 L.R. 2 aprile 1988 n. 11)

Abrogato

Art. 6

(già sostituito da art. 39 L.R. 2 aprile 1988 n. 11; poi modificato da art. 30 L.R. 1 agosto 2002 n. 18)

*Con decreto del Presidente della Giunta regionale, anche su proposta dei Comuni, delle Comunità montane, delle Amministrazioni provinciali, del Comitato circondariale di Rimini, **(1)** delle Assemblee di Comuni di Imola e Cesena, **(5)** degli Istituti universitari interessati, delle associazioni naturalistiche, ricreative e del tempo libero, dell'Istituto per i beni artistici culturali e naturali e dell'Azienda regionale delle foreste, **(3)** sono assoggettati a particolare tutela esemplari arborei singoli o in gruppi, in bosco o in filari, di notevole pregio scientifico o monumentale vegetanti nel territorio regionale, sentito il parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale e della competente Commissione consiliare.*

Il decreto è emanato sulla base di un elenco degli esemplari arborei individuati annualmente a seguito di istruttoria compiuta dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali che dovrà contenere gli elementi conoscitivi e le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma successivo.

Il decreto dovrà indicare:

- a) *la esatta ubicazione degli esemplari arborei tutelati con riferimento anche all'individuazione catastale dell'area ove insistono;*
- b) *le caratteristiche di tali esemplari e le modalità di segnalazione degli stessi in loco;*
- c) *i criteri e la durata di applicazione del regime di tutela nonché i soggetti pubblici e privati cui la tutela viene affidata;*
- d) *il tipo e le modalità degli interventi necessari ad assicurare la buona conservazione dello stato vegetativo degli esemplari tutelati.*

Il decreto regionale è atto definitivo e deve essere notificato ai soggetti proprietari degli esemplari arborei assoggettati a tutela entro sessanta giorni dalla data di esecutività.

Sulla base di appositi finanziamenti annuali assegnati dalla Regione, l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali provvederà ad erogare ai soggetti di cui alla lettera c) del terzo comma i fondi eventualmente necessari per gli interventi conservativi e di salvaguardia degli esemplari arborei tutelati.

Art. 7

(modificato da art. 39 L.R. 2 aprile 1988 n. 11)

I Comuni, a domanda degli interessati, per scopi scientifici, didattici o farmaceutici, salvo il benessere del proprietario del fondo, possono autorizzare, sentito il parere del Comitato consultivo di cui al precedente art. 2, la raccolta di piante erbacee ed arbustive protette o di parti di esse comprese quelle indicate nell'elenco di cui all'articolo 4 della presente legge, con esclusione di quelle vegetanti nelle aree *a parco regionale e riserva naturale*.

Art. 8

(modificato comma 1 da art. 39 L.R. 2 aprile 1988 n. 11)

Sono escluse dal divieto e dalle limitazioni *di cui all'art. 4* della presente legge le piante protette che provengono da colture fatte in giardini, vivai, stabilimenti di floricoltura o presso istituti universitari di ricerca e di sperimentazione.

Tali piante o fiori di tali piante, se posti in commercio, devono essere accompagnati dal certificato di provenienza redatto dal produttore.

A tal fine il produttore che coltiva piante appartenenti a specie protette deve darne comunicazione scritta al Sindaco del Comune in cui è situato il fondo.

Art. 9

(modificati commi 1 e 2 da art. 39 L.R. 2 aprile 1988 n. 11)

Dei divieti e delle delimitazioni *di cui agli artt. 4 e 6*, dovrà essere data notizia mediante manifesti e cartelloni illustrativi, manifesti da affiggersi per almeno trenta giorni negli albi pretori dei Comuni, delle Comunità montane, del Circondario di Rimini **(1)**, dei Comprensori **(4)** e delle Province, nonché tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Gli elenchi delle specie protette, ... l'ubicazione e descrizione degli esemplari arborei di cui all'art. 6, saranno permanentemente depositati a disposizione della popolazione presso ogni Provincia, Comunità montana, Comprensorio, Circondario e Comune della regione, presso uffici ed istituzioni pubbliche e presso l'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali.

Titolo III

DISCIPLINA PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

Art. 10

(abrogata lett. a) del comma 1 e abrogato comma 2 da art. 25 L.R. 2 aprile 1996 n. 6)

Ai fini della tutela prevista dall'art. 1 della presente legge, sono considerati prodotti del sottobosco:

- a) *abrogato*
- b) i funghi ipogei (tartufi);
- c) i muschi;
- d) le fragole;
- e) i lamponi;
- f) i mirtilli;
- g) le more di rovo;
- h) le bacche di ginepro.

abrogato


Per gli altri prodotti del sottobosco è consentita la raccolta giornaliera individuale entro i seguenti limiti:

- funghi ipogei (tartufi) Kg. 1,000
- muschi Kg. 0,300
- lamponi Kg. 1,000
- more Kg. 1,000
- fragole Kg. 1,000
- mirtilli Kg. 1,000
- bacche di ginepro Kg. 0,200

Il limite massimo di raccolta dei funghi ipogei (tartufi), qualora venga raccolto un solo esemplare di peso superiore, viene elevato al peso di detto esemplare.

Nessun limite di raccolta è posto al proprietario, all'usufruttuario e al coltivatore del fondo, ai familiari e ai suoi dipendenti, regolarmente assunti per la coltivazione del fondo.

Art. 11

(già sostituito primo periodo del comma 4 da articolo unico L.R. 11 maggio 1981 n. 13; poi abrogati commi 4 e 5 da art. 28 L.R. 2 settembre 1991 n. 24 )

Le Comunità montane per i territori montani, il Comitato circondariale di Rimini **(1)** e i Comitati comprensoriali **(4)** per le restanti zone potranno stabilire quantitativi di raccolta inferiori a quelli indicati nel precedente art. 10.

I Comuni montani, ai fini di garantire l'utilizzo dei prodotti del sottobosco per un miglioramento delle fonti di reddito delle popolazioni residenti nelle zone montane, potranno consentire, sulla base di criteri generali stabiliti dalle Comunità montane, la raccolta di tali prodotti in quantitativi superiori a quelli previsti nella presente legge.

I Comuni possono, su domanda, autorizzare per scopi scientifici o didattici la raccolta dei prodotti del sottobosco in deroga alle limitazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 10 della presente legge.

abrogato

abrogato

Art. 12

È vietato, nell'ambito del territorio regionale, usare nella raccolta dei prodotti del sottobosco rastrelli, uncini od altri mezzi che possono provocare danneggiamenti allo strato humifero del

terreno, del micelio fungino e dell'apparato radicale delle piante elencate all'art. 10 della presente legge.

È altresì vietato calpestare, danneggiare, distruggere la flora fungina, anche delle specie non commestibili: parimenti è vietato estirpare, tagliare o comunque danneggiare piante di fragole, lamponi, mirtilli, ginepro o parte di esse.

La raccolta dei prodotti del sottobosco è vietata durante la notte da un'ora dopo il tramonto ad una ora prima della levata del sole, anche mediante l'impiego di lampade od altri mezzi di illuminazione.

Art. 13

È vietata la raccolta dei prodotti del sottobosco nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi cinque anni dalla messa a dimora delle piante.

Il divieto di cui al primo comma non si applica al proprietario, all'usufruttuario e al coltivatore del fondo, ai suoi familiari e ai suoi dipendenti regolarmente assunti.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, la raccolta può venire impedita a chiunque, ivi compresi il proprietario, l'usufruttuario e il coltivatore del fondo, qualora venissero a prevedersi nell'ecosistema forestale profonde modificazioni sui fattori biotici e abiotici, che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco.

Titolo IV VIGILANZA E SANZIONI

Art. 14

(sostituito da art. 13 L.R. 3 luglio 1989 n. 23)

Sono incaricati di far osservare le disposizioni della presente legge gli agenti di polizia giudiziaria, gli agenti di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale nonché, nel caso in cui la violazione comporti l'applicazione di sanzioni pecuniarie, le guardie ecologiche volontarie incaricate dalle Province e dal Comitato circondariale di Rimini. (1)

Art. 15

(già modificati comma 1 e 3 e abrogato comma 2 da art. 39 L.R. 2 aprile 1988 n. 11, poi modificato comma 1 da art. 4 L.R. 13 novembre 2001 n. 38; in seguito sostituito comma 1 da art. 62 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6)

1. *Per le violazioni ai divieti e vincoli di cui alla presente legge, si applicano le sanzioni amministrative da euro 25,00 ad euro 250,00, avendo riguardo alla gravità delle violazioni e ad eventuali reiterazioni del comportamento da parte di chi le ha commesse, con la confisca amministrativa delle specie erbacee, arbustive e arboree e dei prodotti del sottobosco oggetto della violazione.*

abrogato

La violazione alle norme di cui al primo comma è presunta quando nell'ambito delle zone di vegetazione naturale dei prodotti del sottobosco o nelle *aree a parco regionale e riserva naturale*, a formale intimazione sia opposto rifiuto all'apertura, per i necessari controlli, dei contenitori portatili o degli altri mezzi di trasporto.

Se la violazione è compiuta da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, incorre nella sanzione di cui ai precedenti commi la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o vigilanza.

Le sanzioni di cui al primo comma si applicano altresì a chi pone in vendita o commercia le piante di cui all'articolo 4 senza il prescritto certificato di provenienza di cui all'articolo 8.

Della violazione è redatto apposito verbale, copia del quale deve essere immediatamente consegnata al trasgressore e, quando ciò non fosse possibile, deve essere provveduto alla sua notifica anche a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro trenta giorni dalla data di accertamento dell'infrazione.

Copia del verbale con la prova dell'avvenuta notifica o dell'avvenuta consegna al trasgressore, deve essere inviata al Sindaco del Comune ove è avvenuta l'infrazione.

Qualora il Sindaco ritenga fondato l'accertamento della violazione, sentiti anche gli interessati quando questi ne facciano richiesta entro quindici giorni dall'avvenuta notifica o consegna del verbale, determina con ordinanza la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese per le notificazioni, fissando al trasgressore un termine di trenta giorni.

L'ingiunzione può essere notificata al trasgressore anche a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo; contro di essa l'interessato, entro il termine prefisso per il pagamento, può ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

Decorso il termine previsto per il pagamento e qualora non sia fatta opposizione avanti al pretore, si procede mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del TU approvato con RD 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici.

Il Sindaco, qualora accerti trattarsi di prima infrazione, da parte del trasgressore, alle norme particolari stabilite ai sensi dell'art. 4, quarto comma e dall'art. 11, primo comma, dalla Comunità montana o dal Comitato circondariale di Rimini **(1)** e dai Comitati comprensoriali **(4)** può comminare, al posto della sanzione pecuniaria, l'ammonizione con diffida, da inviare per conoscenza a tutti i Comuni rispettivamente della Comunità montana, del Circondario di Rimini o del Comprensorio.

Art. 16

Le somme riscosse ai sensi del precedente articolo saranno versate nel fondo regionale per la conservazione della natura, dedotta la percentuale del 50% a beneficio del Comune che commina la sanzione, quale concorso nelle spese sostenute in relazione al procedimento sanzionatorio.


Titolo V

FINANZIAMENTO DELLA LEGGE

Art. 17

Alle spese di funzionamento del Comitato consultivo di cui all'art. 2 **(2)** della presente legge, compresi i gettoni di presenza e le spese di trasferta, l'amministrazione regionale fa fronte con i fondi stanziati sul cap. 18100 del bilancio per l'esercizio 1977 e sul corrispondente capitolo dei bilanci per gli esercizi successivi.

L'amministrazione regionale è autorizzata a stanziare annualmente L.30.000.000, a partire dall'esercizio finanziario 1977, per il funzionamento del "Fondo regionale per la conservazione della natura" di cui all'art. 3 della presente legge.

All'onere di L.30.000.000 l'amministrazione regionale fa fronte mediante la istituzione di un apposito capitolo sullo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, dotato dello stanziamento di L.30.000.000, la cui copertura finanziaria è assicurata mediante la riduzione di pari importo del fondo di cui al cap. 48100 del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, in applicazione della [legge 27 febbraio 1955, n. 64](#) ("Utilizzo delle disponibilità di esercizi scaduti") , con riferimento alla esatta destinazione attribuita a tale somma nella voce n. 7 dell'elenco n. 3 annesso al bilancio stesso.

Note del Redattore:

[1] Si veda ora il [D.Lgs. 6 marzo 1992 n. 252](#)  "Istituzione della Provincia di Rimini".

[2] L'[art. 39 L.R. 2 aprile 1988 n. 11](#), ha abrogato l'art. 2 della legge in esame, che istituiva e disciplinava il Comitato consultivo regionale per la conservazione della natura.

Lo stesso articolo ha poi previsto che: " I pareri demandati dalla [L.R. 24 gennaio 1977 n. 2](#) al Comitato consultivo regionale per la conservazione della natura sono sostituiti dai pareri del Comitato consultivo regionale per, l'ambiente naturale " istituito e disciplinato dall'art. 33 della stessa legge.

[3] L'Azienda regionale delle foreste (A.R.F.) è stata soppressa con [L.R. 29 marzo 1993 n. 17](#) e l'Azienda regionale per l'incremento della selvaggina (A.R.I.S.) è stata anch'essa soppressa con [L.R. 29 marzo 1993 n. 16](#).

[4] I Comitati comprensoriali sono stati soppressi dal [titolo IV L.R. 27 febbraio 1984 n. 6](#) " Norme sul riordino istituzionale ", ora abrogata.

[5] Le Assemblee di Comuni di Imola e Cesena sono state soppresses dalla [L.R. 30 gennaio 1995 n. 6](#) " Norme in materia di programmazione e pianificazione territoriale, in attuazione della legge 8 giugno 1990 n. 142, e modifiche e integrazioni alla legislazione urbanistica ed edilizia ".

[6] L'art. 16 "Norma transitoria e finale" della [L.R. 12 dicembre 1985 n. 29](#) ha modificato la legge in esame relativamente alla materia in essa disciplinata, cioè riguardo alle "procedure di programmazione e di finanziamento di strutture ed infrastrutture pubbliche".

[7] Ai sensi dell'[art. 8 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6](#), per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge è istituito il Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale, di cui lo stesso articolo 8 prevede composizione e funzionamento.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

flora spontanea protetta

tav. 1 specie del litorale, della pianura, della collina e media montagna

legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 - «provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco»



Tazetta alpina L.
Tazetta



Taxus baccata L.
Tasso



Aconitum variegatum L.
Aconito



Scolopendrium vulgare Sm.
Lingua cervina



Fritillaria tenella Bleb.
Fritillaria



Ilex aquifolium L.
Agrifoglio



Gentiana asclepiadea L.
Aeclpeade



Scilla bifolia L.
Scilla



Convalaria majalis L.
Mughetto



Erythronium dens-canis L.
Dente di cane



Campanula medium L.
Campanula



Leucojum vernum L.
Campanellino



Galanthus nivalis L.
Bucaneve



Dictamnus albus L.
Dittamo



Dianthus carthusianorum L.
Garofano della Cartosa



Staphylea pinnata L.
Boracolo



Narcissus jonquilla L.
Giunchiglia



Narcissus poeticus L.
Narciso



Dactylorhiza maculata (L.) Soo
Concordia, giglio basilico



Ophrys insectifera L.
Orchidea insettiforme



Quercus pseudosuber Santini
Corno-Sughera



Vinca major L.
Pervinca maggiore



Vinca minor L.
Pervinca



Tulipa oculea-solita St.-Am.
Tulipano



Arbutus unedo L.
Corbezzolo



Clitax inoanus L.
Clitax



Rhamnus alaternus L.
Alaterno



Nymphaea alba L.
Ninfesca bianca




Sternbergia lutea Ker-Gawl.
Amarillide giallo

flora spontanea protetta

tav. 1 specie del litorale, della pianura, della collina e media montagna

legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 - «provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco»



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

flora spontanea protetta

tav. 2 specie delle foreste e praterie più elevate e di vari ambienti oltre il limite degli alberi

legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 - «provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco»



Dianthus deltoides L.
Garofano



Trollius europaeus L.
Botton d'oro, luparia, vulpata



Anemone narcissiflora L.
Anemone a fiori di narciso



Pulsatilla alpina (L.) Delarb.
Anemone alpino



Aquilegia alpina L.
Aquilegia alpina



Saxifrage aizoon Jacq.
Saxifrage



Semprevivum montanum L.
Semprevivum montano



Geranium argenteum L.
Geranio argenteo



Rhodiolendron ferrugineum L.
Rododendro



Primula auricula L.
Orecchia d'orso



Soldanella alpina L.
Soldanella



Armeria plantaginea Willd.
Armeria



Daphne mezereum L.
Fior di sicco



Gentiana lutea L.
Gentiana maggiore



Gentiana Kochiana Perr. et Song
Gentianella



Gentiana verna L.
Gentianella



Gentiana purpurea L.
Gentiana purpurea



Pinguicula vulgaris L.
Pinguicola



Doreonum cordatum Sch. Bip.
Doreonico a foglie cuoriformi



Aster alpinus L.
Astro alpino



Eriophorum latifolium Hoppe
Pennacchi, flocchetti



Eriophorum scheuchzeri Hoppe
Pennacchio rotondo



Lilium martagon L.
Giglio martagon



Lilium croceum Chax
Giglio rosso



Paradeisa illiastrum (L.) Bertol.
Lillastro, giglio di S. Bruno



Crocus albiflorus Kit.
Croco, zafferano selvatico



Anemone montana L.
Anemone

TAV. 2
flora spontanea protetta

tav. 2 specie delle foreste e praterie più elevate e di vari ambienti oltre il limite degli alberi

legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 - «provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco»



816. Universalità di mobili. — È considerata universalità di mobili la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria.

Le singole cose componenti la universalità possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici.

817. Pertinenze. — Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.

La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.

818. Regime delle pertinenze. — Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto (667, 1477, 2811).

Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici (515 p.c.). La cessazione della qualità di pertinenza non è opponibile ai terzi i quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale.

819. Diritti dei terzi sulle pertinenze. — La destinazione di una cosa al servizio o all'ornamento di un'altra non pregiudica i diritti preesistenti su di essa a favore dei terzi. Tali diritti non possono essere opposti ai terzi di buona fede se non risultano da scrittura avente data certa (2704) anteriore, quando la cosa principale è un bene immobile o un bene mobile iscritto in pubblici registri.

1 V. nota all'art. 818.

SEZIONE III. Dei frutti.

820. Frutti naturali e frutti civili. — Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorrono o no l'opera dell'uomo, come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere. Finché non avviene la separazione, i frutti formano parte della cosa (516 p.c.). Si può tuttavia disporre di essi come di cosa mobile futura (771, 1472, 531 p.c.).

Sono frutti civili (521*) quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali (181, 1234, 1282-1284, 1815), i canoni emulgenti (840), le rendite vitalizie (1872) e ogni altra rendita. Il corrispettivo delle locazioni (1571).

821. Acquisto dei frutti. — I frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce (1477, 1775), salvo che la loro proprietà sia attribuita ad altri. In questo ultimo caso la proprietà si acquista con la separazione.

Chi fa propri i frutti deve, nel limiti del loro valore, rimborsare colui che abbia fatto spese per la produzione e il raccolto (2041).

I frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto.

CAPO II. Dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici.

822. Demanio pubblico. — Appartengono allo Stato e fan-

no parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti (28 c.n.); i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale.

Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi (582 c.n.); gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge associati al regime proprio del demanio pubblico.

823. Condizione giuridica del demanio pubblico. — I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge che li riguardano.

Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice (948-951, 1168-1172).

1 V. R.D. 31 dic. 1923, n. 1775 (T.U.).

* « I beni delle specie di quelli indicati dal secondo comma, se appartengono alle Regioni per acquisizione a qualsiasi titolo, costituiscono il demanio regionale e sono soggetti al regime previsto dal c. c. per i beni del demanio pubblico (art. 11, primo comma, della L. 18 mag. 1976, n. 283).

824. Beni delle province e dei comuni soggetti al regime dei beni demaniali. — I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'art. 822, se appartengono alle province o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico (823). Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i mercati comunali.

825. Diritti demaniali ex benis alienati. — Sono parimenti soggetti al regime del demanio pubblico i diritti reali che spettano allo Stato, alle province e ai comuni su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcune dei beni indicati dagli articoli precedenti o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni demaniali.

826. Patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni. — I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti (829), costituiscono il patrimonio dello Stato (827) o, rispettivamente, delle province e dei comuni.

Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo (832), i beni co-

1 V. R.D. 29 lug. 1927, n. 1443.

stituenti la dotazione del Presidente della Repubblica (Cost. 84), le caserme, gli armamenti, gli accampli militari e le navi da guerra.

Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio.

827. Beni immobili ecclesiastici. — I beni immobili che non sono di proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato.

828. Condizione giuridica dei beni patrimoniali. — I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni sono soggetti alle regole particolari che li concernono e, in quanto non è diversamente disposto, alle regole del presente codice.

I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile (829) non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano (830).

829. Passaggio di beni dal demanio al patrimonio. — Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato dev'essere dichiarato dall'autorità amministrativa. Dell'atto deve essere dato annuncio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per quanto riguarda i beni delle province e dei comuni, il provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio dev'essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti comunali e provinciali.

830. Beni degli enti pubblici non territoriali. — I beni

appartenenti agli enti pubblici non territoriali sono soggetti alle regole del presente codice, salvo le disposizioni delle leggi speciali.

Al beni di tali enti che sono destinati a un pubblico servizio si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 828.

831. Beni degli enti ecclesiastici ed edifici di culto. — I beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del presente codice. In quanto non è diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano.

Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano.

TITOLO II. Della proprietà.

CAPO I. Disposizioni generali.

832. Contenuto del diritto. — Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico (833, 838).

* « Non si potrà per qualsiasi causa procedere alla demolizione degli edifici aperti al culto, se non previo accordo colla competente autorità ecclesiastica ». (Art. 28 L. 27 mag. 1925, n. 810).

833. Atti d'emulazione. — Il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri (844).

834. Espropriazione per pubblico interesse. — Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà, se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennità (853, 1638).

Le norme relative all'espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate da leggi speciali.

835. Reguistioni. — Quando ricorrano gravi e urgenti necessità pubbliche, militari o civili, può essere disposta la requisizione dei beni mobili o immobili (812 s.). Al proprietario è dovuta una giusta indennità.

Le norme relative alle requisizioni sono determinate da leggi speciali.

836. Vincoli e obblighi temporanei. — Per le cause indicate dall'articolo precedente le autorità amministrative, nei limiti e con le forme stabiliti da leggi speciali, può sottoporre a particolari vincoli od obblighi di carattere temporaneo le aziende commerciali e agricole.

837. Ammassi. — Allo scopo di regolare la distribuzione di determinati prodotti agricoli o industriali nell'interesse della produzione nazionale sono costituiti gli ammassi (2617).

Le norme per il conferimento dei prodotti negli ammassi sono contenute in leggi speciali.

838. Espropriazione di beni che interessano la produzione nazionale o di presidente inter-

esse pubblico. — Salvo le disposizioni delle leggi penali (439 s., c.p.) e di polizia (nonché le norme dell'ordinamento corporativo) e le disposizioni particolari concernenti beni determinati, quando il proprietario abbandona la conservazione, la coltivazione e l'esercizio di beni che interessano la produzione nazionale, in modo da nuocere gravemente alle esigenze della produzione stessa (811), può farsi luogo all'espropriazione dei beni da parte dell'autorità amministrativa, premesso il pagamento di una giusta indennità (Art. 26).

La stessa disposizione si applica se il deperimento dei beni ha per effetto di nuocere gravemente al decoro delle città o alle ragioni dell'arte, della storia o della sanità pubblica.

839. Beni d'interesse storico e artistico. — Le cose di proprietà privata, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, sono sottoposte alle disposizioni delle leggi speciali.

CAPO II. Della proprietà fondiaria.

SEZIONE I. Disposizioni generali.

840. Sottosuolo e spazio sovrastante al suolo. — La proprietà del suolo gi estende al sottosuolo, con tutto ciò che vi

1 V. L. 1 giu. 1926, n. 1068, sulla tutela delle cose d'interesse artistico e storico, modif. da D.L. 5 lug. 1975, n. 285, conv. in L. 8 ago. 1975, n. 487, con modificazioni.

si contiene, e il proprietario può fare qualsiasi escavazione od opera che non rechi danno al vicino. Questa disposizione non si applica a quanto forma oggetto delle leggi sulle miniere, cave e torbiere. Sono del pari salve le limitazioni derivanti dalle leggi sulle antichità e belle arti, sulle acque, sulle opere idrauliche e da altre leggi speciali.

Il proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità nel sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante, che egli non abbia interesse ad escluderle (934).

841. Caturra del fondo. — Il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo (483, 1054, 1054^b).

842. Caccia e pesca. — Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno.

Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall'autorità.

Per l'esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo.

843. Accesso al fondo. — Il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune.

Se l'accesso ragiona danno, è dovuta un'adeguata indennità.

Il proprietario deve permettere l'accesso a chi vuole

riprendere la cosa sua (1053) che vi si trovi accidentalmente o l'animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia. Il proprietario può impedire l'accesso consegnando la cosa o l'animale (896, 924, 925).

844. Immissioni. — Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità (859 e. p.), avuto anche riguardo alla condizione del luogo.*

Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve temperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.

845. Regole particolari per scopi di pubblico interesse. — La proprietà fondiaria è soggetta a regole particolari per il conseguimento di scopi di pubblico interesse nei casi previsti dalle leggi speciali e dalle disposizioni contenute nelle sezioni seguenti.

SEZIONE II.

Del riordinamento della proprietà rurale.

846. Minima unità culturale. — Nel trasferimento di proprietà, nelle divisioni (720, 722,

* Contro l'insubordinamento al proprietario V. la L. 13 lug. 1946, n. 415, con il D.P.R. 22 dic. 1951, n. 1331, e il D.P.R. 15 apr. 1951, n. 322, contenenti i regolamenti di esecuzione.

1110) e nelle assegnazioni a qualunque titolo, aventi per oggetto terreni destinati a coltura o suscettibili di coltura, e nella costituzione o nei trasferimenti di diritti reali sui terreni stessi non deve farsi luogo a frazionamenti che non rispettino la minima unità culturale.*

S'intende per minima unità culturale l'estensione di terreno necessaria e sufficiente per il lavoro di una famiglia agricola (2142) e, se non si tratta di terreno appoderato, per esercitare una conveniente coltivazione secondo le regole della buona tecnica agraria (848).

847. Determinazione della minima unità culturale. — L'estensione della minima unità culturale sarà determinata di attinenza per zone, avuto riguardo all'ordinamento produttivo e alla situazione demografica locale, con provvedimento della autorità amministrativa, da adottarsi sentite le associazioni professionali.

848. Sezione dell'incasso. — Gli atti compiuti contro il divieto dell'art. 846 possono essere annullati dall'autorità giudiziaria, se su istanza del pubblico ministero. L'azione si prescrive in tre anni dalla data della trascrizione dell'atto.

849. Fondi compresi entro maggiori unità fondiarie. — Indipendentemente dalla formazione del consorzio previsto dall'articolo seguente, il proprietario di terreni entro i quali sono compresi appezzamenti appartenenti ad altri, di estensione inferiore alla minima unità culturale,

* V. nota all'art. 322.
* V. nota all'art. 849.

può domandare che gli sia trasferita la proprietà di questi ultimi, pagandone il prezzo, allo scopo di attuare una migliore sistemazione delle unità fondiarie. In caso di contrasto decide l'autorità giudiziaria, sentite le associazioni professionali circa la sussistenza delle condizioni che giustificano la richiesta di trasferimento.*

850. Consorzi a scopo di ricomposizione fondiaria. — Quando più terreni contigui e inferiori alla minima unità culturale appartengono a diversi proprietari, può, su istanza di alcuno degli interessati o per iniziativa dell'autorità amministrativa, essere costituito un consorzio tra gli stessi proprietari, allo scopo di provvedere a una ricomposizione fondiaria idonea alla migliore utilizzazione dei terreni stessi.

Per la costituzione del consorzio si applicano le norme stabilite per i consorzi di bonifica.

851. Trasferimenti coattivi. — Il consorzio indicato dall'articolo precedente può predisporre il piano di riordinamento (854, 856).

Per la migliore sistemazione delle unità fondiarie può procedersi a espropriazioni e a trasferimenti coattivi (852, 853); può anche procedersi a rettificazioni di confini e ad arrotondamento di fondi (854).

852. Terreni esclusi dal trasferimento. — Dal trasferimento coattivo previsto dall'articolo precedente sono esclusi:

* Le azioni previste dagli articoli 848 e 849 sono di competenza del Tribunale, qualunque sia il valore della causa (Art. 57).

865. Espropriazione per inosservanza degli obblighi. — Quando l'inosservanza degli obblighi imposti al proprietario risulta tale da compromettere l'attuazione del piano di bonifica, può farsi luogo alla espropriazione parziale o totale del fondo appartenente al proprietario inadempiente (834), osservate le disposizioni della legge speciale. L'espropriazione ha luogo a favore del consorzio, se questo ne fa richiesta, o, in mancanza, a favore di altra persona che si obblighi ad eseguire le opere offrendo opportune garanzie.

SEZIONE IV.

Del vincolo idrogeologico e delle difese fluviali.

866. Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi. — Anche indipendentemente da un piano di bonifica (858), i terreni di qualsiasi natura e destinazione possono essere sottoposti a vincolo idrogeologico, osservate le forme e le condizioni stabilite dalla legge speciale, al fine di evitare che possano con danno pubblico subire demolizioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.

L'utilizzazione dei terreni e la eventuale loro trasformazione, la qualità delle colture, il governo dei boschi e del pascolo sono assoggettati, per effetto del vincolo, alle limitazioni stabilite dalle leggi in materia.

Partimenti, a norma della legge speciale, possono essere sottoposti a limitazione nella loro utilizzazione i boschi che per la loro speciale utilizzazione difendono terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe, dal rotolamento dei sassi, dal sovraccarico e dalla furia del vento, e

quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali.

867. Sistemazione e rimboscamento dei terreni vincolati. — Al fine del rimboscamento e del risaldamento i terreni vincolati possono essere assoggettati a espropriazione (834), a occupazione temporanea o a sospensione dell'esercizio del pascolo, nei modi e con le forme stabiliti dalle leggi in materia.

868. Regolamento protettivo dei corsi d'acqua. — I proprietari di immobili situati in prossimità di corsi d'acqua che arrecano o minacciano danni alla agricoltura, ad abitati o a manufatti d'interesse pubblico sono obbligati, anche indipendentemente da un piano di bonifica, a contribuire all'esecuzione delle opere necessarie per il regolamento del corso d'acqua nelle forme stabilite dalle leggi speciali.

SEZIONE V.

Della proprietà edilizia.*

869. Piani regolatori. — I proprietari d'immobili nei comuni dove sono formati piani regolatori devono osservare le prescrizioni dei piani stessi nelle costruzioni e nelle riedificazioni o modificazioni delle costruzioni esistenti.

870. Comparti. — Quando è prevista la formazione di comparti, costituenti unità fabbricabili con speciali modalità di costruzione e di adattamento, gli aventi diritto sugli immobili compresi nel comparto devono

* V. il D.P.R. 28 oct. 1973, n. 650: *Perfezionamento e revisione del sistema catastale.*

regolare i loro reciproci rapporti in modo da rendere possibile l'attuazione del piano (872). Possono anche riunirsi in consorzio per l'esecuzione delle opere. In mancanza di accordo, può procedersi all'espropriazione a norma delle leggi in materia.

871. Norme di edilizia e di ornato pubblico. — Le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e dai regolamenti edilizi comunali.

La legge speciale stabilisce altresì le regole da osservarsi per le costruzioni nelle località sismiche (873).

872. Violazione delle norme di edilizia. — Le conseguenze di carattere amministrativo della violazione delle norme indicate dall'articolo precedente sono stabilite da leggi speciali.*

Colui che per effetto della violazione ha subito danno deve esserne risarcito, salva la facoltà di chiedere la riduzione in pristino quando al tratta della violazione delle norme contenute nella sezione seguente (873, 880) o da questa richiamate.

SEZIONE VI.

Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi.

873. Distanze nelle costruzioni. — Le costruzioni su fondi limitati, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore.

* V. L. 31 ago. 1942, n. 1156, e successive modifiche, e ora L. 28 gen. 1977, n. 10.

874. Comunione forzosa del muro sul confine. — Il proprietario di un fondo contiguo al muro altrui può chiederne la comunione per tutta l'altezza o per parte di essa, purché lo faccia per tutta l'estensione della sua proprietà. Per ottenere la comunione deve pagare la metà del valore del muro, o della parte di muro resa comune, e la metà del valore del suolo su cui il muro è costruito. Deve inoltre eseguire le opere che occorrono per non danneggiare il vicino (804, 2742^a).

875. Comunione forzosa del muro che non è sul confine. — Quando il muro si trova a una distanza dal confine minore di un metro e mezzo ovvero a distanza minore della metà di quella stabilita dai regolamenti locali, il vicino può chiedere la comunione (874) del muro soltanto allo scopo di fabbricare contro il muro stesso, pagando, oltre il valore della metà del muro, il valore del suolo da occupare con la nuova fabbrica, salvo che il proprietario preferisca estendere il suo muro sino al confine (772).

Il vicino che intende demandare la comunione deve interpellare preventivamente il proprietario se preferisca di estendere il muro al confine o di procedere alla sua demolizione. Questi deve manifestare la propria volontà entro il termine di giorni quindici e deve procedere alla costruzione o alla demolizione entro sei mesi dal giorno in cui ha comunicato la risposta (804, 2742^a).

876. Innesco nel muro sul confine. — Se il vicino vuole servarsi del muro esistente sul confine solo per innestarvi un capo del proprio muro, non ha

entrambi i proprietari devono contribuire per tutta la restante altezza.

Il muro deve essere costruito per metà sul terreno del fondo inferiore e per metà sul terreno del fondo superiore.

888. Esempio del contributo nelle spese. — Il vicino si può esimare dal contribuire nelle spese di costruzione del muro di cinta o divisorio, cedendo, senza diritto a compenso, la metà del terreno su cui il muro di separazione deve essere costruito. In tal caso il muro è di proprietà di colui che l'ha costruito, salva la facoltà del vicino di renderlo comune ai sensi dell'art. 874, senza obbligo però di pagare la metà del valore del suolo su cui il muro è stato costruito.

889. Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tufi. — Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette.

Per i tufi d'acqua pura o furia, per quelli del gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine.

Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali.

890. Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi. — Chi presso il confine, anche se su questi si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili, o vuoi collocare materie umide o esplosive o in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali

può scoperire pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza.

891. Distanze per canali e fossi. — Chi vuole scavare fossi o canali presso il confine, se non dispongono in modo diverso i regolamenti locali, deve osservare una distanza eguale alla profondità del fosso o canale. La distanza si misura dal confine al ciglio della sponda più vicina, la quale deve essere a scarpata naturale ovvero formata di opere di sostegno. Se il confine si trova in un fosso comune o in una via privata, la distanza si misura da ciglio a ciglio o dal ciglio al lembo anteriore della via (812).

892. Distanze per gli alberi. — Chi vuole piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli usi e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:

1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i nocci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani, e simili;

2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;

3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.

La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ulano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinia.

La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, e dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

893. Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi. — Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano, trattandosi di boschi, canali e strade di proprietà privata, i regolamenti e, in mancanza, gli usi locali. Se gli usi e gli altri non dispongono, si osservano le distanze prescritte dall'articolo precedente (892).

894. Alberi a distanza non legale. — Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti.

895. Distanza di ripiantare alberi a distanza non legale. — Se si è acquistata il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate, e l'albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo, se non osservando la distanza legale.

La disposizione non si applica

quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine.

896. Recisione di rami protesi e di radici. — Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvo però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.

Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.

Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell'art. 843.

897. Comunione di fossi. — Ogni fosso interposto tra due fondi si presume comune.

Si presume che il fosso appartenga al proprietario che se ne serve per il colto delle sue terre, o al proprietario del fondo dalla cui parte è il getto della terra o lo spurgo ammucchiato da almeno tre anni (1095).

Se uno o più di tali segni sono da una parte e uno o più dalla parte opposta, il fosso si presume comune.

898. Convulsione di siepi. — Ogni siepe tra due fondi si presume comune ed è mantenuta a spese comuni, salvo che vi sia termine di confine o altra prova in contrario.

Se uno solo dei fondi è recinto, si presume che la siepe appartenga al proprietario del fondo recinto, ovvero di quello dalla cui parte si trova la siepe stessa in relazione ai termini di confine esistenti.

per il danno cagionato al fondo; se non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato durante due giorni d'inseguirli, può prenderli e ritenere il proprietario del fondo (843).

925. Animali mansueti. — Gli animali mansueti possono essere inseguiti dal proprietario nel fondo altrui (843), salvo il diritto del proprietario del fondo a indennità per il danno.

Essi appartengono a chi se ne è impadronito, se non sono reclamati entro venti giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo dove si trovano (843).

926. Migrazione di colombi, conigli e pesci. — I conigli e i pesci che passano ad un'altra conigliera o peschiera al acquisto del proprietario di queste, purché non vi siano stati atti fatti con arte o con frode.

La stessa norma si osserva per i colombi che passano ad altra colombaia, salvo le diverse disposizioni di legge sui colombi viaggiatori.

927. Cosa ritrovata. — Chi trova una cosa mobile (812) deve restituirlo al proprietario (900), e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento (81; 847 c.p.).

928. Pubblicazione del ritrovamento. — Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'atto pretorio del comune, da farsi per due do-

meniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

929. Acquisto di proprietà della cosa ritrovata. — Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario (811), la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.

Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse (1152).

930. Prezzo dovuto al ritrovatore. — Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.

Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire, il premio per il sovrappiù è solo del ventunesimo.

Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

931. Equiparazione del possessore o detentore al proprietario. — Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.

932. Tesoro. — Tesoro è qualunque cosa mobile di pregio, narrota o sotterranea, di cui nessuno può provare d'essere proprietario.

Il tesoro appartiene al proprietario del fondo su cui si trova. Se il tesoro è trovato nel fondo altrui, purché sia stato scoperto per solo effetto del caso, spetta per metà al proprietario del fondo e per metà al ritrovatore. La stessa disposizione si applica se il tesoro è

scoperto in una cosa mobile altrui (859, 938; 847 c.p.).

Per il ritrovamento degli oggetti d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico e artistico si osservano le disposizioni delle leggi speciali (8269).

933. Ripegni del mare e piante sul lido. *Relitti oceanici.* — I diritti sopra le cose gettate in mare o sopra quelle che il mare rigetta e sopra le piante e le erbe che crescono lungo le rive del mare sono regolati dalle leggi speciali.

Parimenti si osservano le leggi speciali per il ritrovamento di aeromobili e di relitti di aeromobili.

SEZIONE II.

Dell'accessione, della specificazione, dell'azione e della commissione.

934. Opere fatte sopra o sotto il suolo. — Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto è disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e salvo che i risultati diversamente dal titolo o dalla legge.

935. Opere fatte dal proprietario del suolo con materiali altrui. — Il proprietario del suolo che ha fatto costruzioni, piantagioni od opere con materiali altrui deve pagarne il valore, se la separazione non è chiesta dal proprietario dei materiali, ovvero non può farsi senza che si rechi grave danno all'opera costruita o senza che

perisca la piantagione. Deve inoltre, anche nel caso che si faccia la separazione, il risarcimento dei danni, se è in colpa grave (2043).

In ogni caso la rivendicazione dei materiali non è ammessa trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione (2044).

936. Opere fatte da un terzo con materiali propri. — Quando le piantagioni, costruzioni od opere sono state fatte da un terzo con suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto di ritenere o di obbligare colui che le ha fatte a levarle.

Se il proprietario preferisce di ritenere, deve pagare a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della mano d'opera oppure l'aumento di valore recato al fondo (1150, 2040).

Se il proprietario del fondo domanda che siano tolte, esse devono togliersi a spese di colui che le ha fatte. Questi può inoltre essere condannato al risarcimento dei danni.

Il proprietario non può obbligare il terzo a togliere le piantagioni, costruzioni od opere, quando sono state fatte a sua scienza e senza opporle quando sono state fatte dal terzo in buona fede (1148).

La rimozione non può essere demandata trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione (2046).

937. Opere fatte da un terzo con materiali altrui. — Se le piantagioni, costruzioni o altre opere sono state fatte da un terzo con materiali altrui, il proprietario di questi può rivendicarli, previa separazione a spese del terzo, se la separazione può ottenersi senza grave

* Cfr. per gli oggetti rinvenuti negli aeroporti, la L. 18 MAG. 1957, n. 481, il D.M. 1° AGO. 1957 e il D.M. 7 SET. 1957. Per le cose di interesse artistico e storico, cfr. la L. 1° GIU. 1909, n. 1048.

1 V. nota all'art. 873.

2 V. c. n. 510-513 e 902-905.

3 Cfr. per le addizioni nell'art. 935, nell'articolo 938, nel possesso 1150, nella locazione 1692.

Se le addizioni non possono separarsi senza nocumento della cosa e costituiscono miglioramento di essa, si applicano le disposizioni relative ai miglioramenti (985; Trans. 157).

987. Moleri, cave e torbiera. — L'usufruttuario gode della cave e torbiera già aperte e in esercizio all'inizio dell'usufrutto. Non ha facoltà di aprirne altre senza il consenso del proprietario.

Per le ricerche e le coltivazioni minerarie, di cui abbia ottenuto il permesso, l'usufruttuario deve indennizzare il proprietario dei danni che saranno accertati alla fine dell'usufrutto.

Se il permesso è stato ottenuto dal proprietario o da un terzo, questi devono all'usufruttuario un'indennità corrispondente al diminuito godimento del fondo durante l'usufrutto.

988. Tesoro. — Il diritto dell'usufruttuario non si estende al tesoro che si scopra durante l'usufrutto, salvo le ragioni che gli possono competere come ritrovatore (200).

989. Boschi, fiori e alberi sparsi di alto fusto. — Se nell'usufrutto sono compresi boschi o filari cedui ovvero boschi o filari di alto fusto (892) destinati alla produzione di legna, l'usufruttuario può procedere ai tagli ordinari, curando il mantenimento dell'originaria consistenza dei boschi o dei filari e provvedendo, se occorre, alla loro ricostituzione.

Circa il modo, l'estensione, l'ordine e l'epoca dei tagli, l'usufruttuario è tenuto a uniformarsi, oltre che alle leggi e ai regolamenti forestali, alla pratica costante della regione.

Le stesse regole si applicano

agli alberi di alto fusto sparsi per la campagna, destinati ad essere tagliati.

990. Alberi di alto fusto di uelfi, spezzati o periti. — Gli alberi di alto fusto, divelli, spezzati o periti per accidente spettano al proprietario. L'usufruttuario può servirsi di essi soltanto per le riparazioni che sono a suo carico (1004, 1005).

991. Alberi fruttiferi. — Gli alberi fruttiferi che periscono e quelli divelli o spezzati per accidente appartengono all'usufruttuario, ma questi ha l'obbligo di sostituirne altri.

992. Pelli per vigne e per altre coltivazioni. — L'usufruttuario può prendere nei boschi i pelli occorrenti per le vigne e per le altre coltivazioni che ne abbisognano, osservando sempre la pratica costante della regione.

993. Semenzati. — L'usufruttuario può servirsi dei piantoni dei semenzati, ma deve osservare la pratica costante della regione per il tempo e il modo dell'estrazione e per la rimessa dei virgulti.

994. Percimento delle mandre o dei greggi. — Se l'usufrutto è stabilito sopra una mandra o un gregge, l'usufruttuario è tenuto a surrogare gli animali periti, fino alla concorrenza quantità dei nati, dopo che la mandra o il gregge ha cominciato ad essere mancante del numero primitivo (1645).

Se la mandra o il gregge perisce interamente per causa non imputabile all'usufruttuario, questi non è obbligato verso il proprietario che a rendere conto delle pelli o del loro valore.

995. Cose consumabili. — Se l'usufrutto comprende cose consumabili, l'usufruttuario ha diritto di servirne e ha l'obbligo di pagarne il valore al termine dell'usufrutto secondo la stima convenuta (1002).

Mancando la stima, è in facoltà dell'usufruttuario di pagare le cose secondo il valore che hanno al tempo in cui finisce l'usufrutto o di restituire altre in eguale qualità e quantità.

996. Cose deteriorabili. — Se l'usufrutto comprende cose che, senza consumarsi in un tratto, si deteriorano a poco a poco, l'usufruttuario ha diritto di servirne secondo l'uso al quale sono destinate, e alla fine dell'usufrutto è soltanto tenuto a restituire nello stato in cui si trovano.

997. Impianti, opifici e macchinari. — Se l'usufrutto comprende impianti, opifici o macchinari che hanno una destinazione produttiva, l'usufruttuario è tenuto a riparare e a sostituire durante l'usufrutto le parti che si logorano, in modo da assicurare il regolare funzionamento delle cose suddette. Se l'usufruttuario ha sopportato spese che eccedono quelle delle ordinarie riparazioni, il proprietario, al termine dell'usufrutto, è tenuto a corrispondergli una congrua indennità.

998. Scorte vive e morte. — Le scorte vive e morte di un fondo devono essere restituite in eguale quantità e qualità (1640 a., 2103, 2160). L'accordata o la deficienza di esse deve essere regolata in danaro, secondo il loro valore al termine dell'usufrutto.

999. Locazioni concluse dall'usufruttuario. — Le locazioni concluse dall'usufruttuario, in corso al tempo della cessazione dell'usufrutto, purché consistano da atto pubblico o da scrittura privata di data certa anteriore, continuano per la durata stabilita, ma non oltre il quinquennio dalla cessazione dell'usufrutto.

Se la cessazione dell'usufrutto avviene per la scadenza del termine stabilito, le locazioni non durano in ogni caso se non per l'anno, e, trattandosi di fondi rustici del quale il principale raccolto è biennale o triennale, se non per il biennio o triennio che si trova in corso al tempo in cui cessa l'usufrutto (22) e Trans. 151).

1000. Riscossione di capitali. — Per la riscossione di somme che rappresentano un capitale gravato d'usufrutto, è necessario il concorso del titolare del credito e dell'usufruttuario. Il pagamento fatto a uno solo di essi non è opponibile all'altro, salvo in ogni caso le norme relative alla cessione del credito (1260).

Il capitale riscosso dev'essere investito in modo fruttifero e su di esso si trasferisce l'usufrutto. Se le parti non sono d'accordo sul modo d'investimento, provvede l'autorità giudiziaria.

SEZIONE III.

DEGLI OBBLIGHI NASCENTI DALL'USUFRUTTO.

1001. Obbligo di restituzione. Misura della diligenza. — L'usufruttuario deve restituire le cose che formano oggetto del suo diritto, al termine dell'usufrutto, salvo quanto è disposto dall'articolo 995.

Nel godimento della cosa egli



Comune di Parma

REGOLAMENTO di POLIZIA URBANA

Adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione
15 Aprile 1982 n. 465/42, pubblicata il 16.5.1982, rice-
vuta dal Comitato Regionale di Controllo il 18.5.1982,
al n. di prot. 16090/15062, ripubblicata dal 18.6.1982
al 3.7.1982 senza opposizioni ai sensi dell'art. 21, 3°
comma della Legge 9 Giugno 1947, n. 530.

ART. 21

ATTI VIETATI SUL SUOLO PUBBLICO, NEI VIALI E NEI GIARDINI

Sul suolo pubblico è vietato:

- a) compiere atti di pulizia personale od altri atti che possano comunque offendere la decenza pubblica;
- b) lavare e stendere panni;
- c) lavare o riparare i veicoli, pulire i finimenti e gli utensili che si usano nelle stalle e nelle rimesse;
- d) lavare, sbrigliare, tosare o ferrare animali;
- e) spaccare legno, vagliare o trebbiare granaglie;
- f) eseguire giochi che possano arrecare disturbo alla viabilità o danno alle persone, animali o cose;
- g) fare atti comunque contrari al buon costume, all'igiene, al decoro o all'ordine pubblico;
- h) gettare liquidi, carte o rifiuti;
- i) innaffiare con acqua sporca;
- l) imbrattare in qualsiasi modo le fontane pubbliche o le rovine adiacenze;
- m) gettare o depositare materiali di qualsiasi natura.

Nei viali, nei giardini e parchi pubblici è vietato:

- a) pescare e cacciare con qualunque mezzo ed il ricercare o cogliere nidi;
- b) toccare e cogliere fiori, strappare frasche e virgulti e recare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, agli staccionati o altri ripari, ai sedili, alle statue, ai vasi, alle fontane, alle vasche ed a qualsiasi altro oggetto che sia posto a pubblico uso ed ornamento;
- c) passeggiare sui margini erbosi dei viali, entrare nel le aiuole ed introdurvi cani ed altri animali;
- d) transitare con cavalli ed altri animali, o veicoli di qualsiasi specie - ad eccezione di quelli in uso ai bambini od invalidi - per i viali interni dei pubblici giardini, per quelli riservati ai pedoni;
- e) salire sui monumenti o sugli alberi, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, scagliare loro delle pietre, bastoni e simili, e appoggiarvi velocipedi, ciclo motori, motocicli e simili;

ART. 26

INNAFFIAMENTO

Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sui muri o balconi o finestre altrui.

L'innaffiamento di giardini e orti non deve interessare la pubblica via, e comunque dovrà essere usata ogni cautela per evitare di bagnare persone o cose, fatte salve altre eventuali limitazioni imposte con apposite ordinanze sindacali.

ART. 28

PANNI E BIANCHERIA APPESA ALLE FINESTRE O SUI BALCONI

E' vietato tenere distesi od appesi fuori dalle finestre o sui terrazzi e balconi prospicienti piazze, strade pubbliche o luoghi aperti al pubblico, biancheria e panni per asciugarli od arearli.

Nello stendere i panni ad asciugare fuori da finestre, balconi interni, cioè sui cortili o giardini privati, si deve evitare che l'acqua vada a cadere sui balconi o giardini altrui.

ART. 30

CONCIMAZIONI ALL'INTERNO DELL'ABITATO

E' vietata la concimazione con bottino degli orti e dei giardini nell'interno dell'abitato.

ART. 37

DIVIETO DI BRUCIARE STERPAGLIE

E' proibito nei giardini, parchi e terreni situati nell'ambito dei perimetri urbani del capoluogo e frazioni, ancorchè adibiti a coltivazioni agricole, di bruciare paglia, foglie, ramaglie, stoppie ecc.

ART. 40

STRUMENTI DA TAGLIO - PRECAUZIONI

E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli o altri strumenti da taglio che non siano opportunamente smontati o protetti in modo da impedire il pericolo di danni ai passanti.

ART. 69

ACCERTAMENTO

Le infrazioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria e questo dovere spetta in particolare ai vigili urbani ed alle guardie municipali.

Dette infrazioni, - a prescindere dalle sanzioni previste dal Codice Penale o da altre leggi penali o speciali - sono punite, in conformità a quanto previsto dagli artt. 106, 107, 108, 109 del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale 3.3.1934, n. 383, modificato dall'art. 9 della Legge 9.6.1947, n. 530, con l'ammenda da L. 800 a L. 200.000.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO II - RICHIESTA DELLA LICENZA EDILIZIA - ESAME DEI PROGETTI - PARERI

Sono soggette ad apposita autorizzazione del Sindaco e devono sottostare alle prescrizioni procedurali e tecniche del presente regolamento:

Art. 2

Opere soggette ad autorizzazione

- a - lottizzazioni di aree a scopo edificatorio;
- b - opere di urbanizzazione;
- c - verifica delle premesse progettuali (facoltativa);
- d - nuove costruzioni;
- e - ampliamenti, sopraelevazioni, ricostruzioni anche parziali;
- f - trasformazioni interne, restauri, riattamenti di fabbricati;
- g - modifiche di destinazione d'uso;
- h - demolizioni;
- i - costruzioni, restauri, modifiche, demolizioni e ricostruzioni di muri di cinta, cancellate, recinzioni, chioschi permanenti e provvisori;
- l - scavi, rinterri, muri di sostegno e rilevati in genere;
- m - cappelle, edicole e monumenti funerari;
- n - modifiche e nuovi impianti di parchi, giardini privati e complessi alberati di valore ambientale;
- o - apertura e modifica di accessi privati sulle fronti stradali o su aree pubbliche;
- p - costruzione o trasformazione di vetrine, collocamento di cartelli od oggetti pubblicitari o indicatori, lumi, insegne, mostre, monumenti, costruzione di tettoie, pensiline, verande o tende all'esterno degli edifici, anche provvisorie;
- q - opere di manutenzione straordinaria all'esterno di edifici;
- r - rivestimenti, decorazioni e tinteggiature esterni;
- s - impianti distribuzione carburanti compresi i relativi accessori (lavaggi, chioschi, ecc.);
- t - reti interne di fognatura.

Le zone verdi, i parchi, i complessi alberati di valore ornamentale, devono essere conservati, curati e mantenuti con l'obbligo della pulizia del terreno, potatura delle piante e sostituzione delle medesime in caso di deperimento. Qualsiasi sostituzione delle piante di alto fusto in dette zone deve essere autorizzata. L'abbattimento o il danneggiamento fraudolento di alberi viene perseguito anche penalmente nelle forme di legge.

Art. 61

Zone verdi e parchi

Comune
di
Parma

Regolamento
edilizio

DELIBERE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 640 DEL 28 GIUGNO 1972 E N. 765 DEL 28 LUGLIO 1972
APPROVATE CON DECRETO N. 722 DEL 29 MAGGIO 1973
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

COMUNE DI PARMA
SERVIZIO RAGIONERIA

UFFICIO PROPONENTE AMBIENTE

Zona 5 maggio 1987 (1987-1988)

OGGETTO: SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO ARBOREO PUBBLICO PRIVATO - DICLARA
TORIA DI TUTELA - DETERMINAZIONE ED APPLICAZIONE DELLE SANZIONI.

Indicazione degli Uffici destinatari della deliberazione:
- Assessorato Ambiente
- Servizio Ragioneria
Allegati:

Il Dipendente Compilatore

ROSSI SA... 1850221

Il Responsabile di Servizio o Sottosegretario

dotto Ginnio Debidato

L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE

MEO

SERVIZIO RAGIONERIA E FINANZE

La somma di L.

impegno n.

verrà versata al capo bilancio

Il Ragioniere

Il Direttore di Ragioneria

L'Assessore al Bilancio

SEGRETERIA GENERALE

Nota: Il Segretario Generale

Data

ALBO DELLA GIUNTA
E SINDACO: COLLA MABA

ASSESSORI:

- AMADINI FRANCA
- RIZZARDI ENRICO
- CURTI GIANNARICO
- ZAPPALOGNA PAOLO
- QUINTAVALLA FRANCESCO
- SICURI FIORENZO
- CASALINI MAURIZIO
- SACCANI MARCELLA
- MORA GIOVANNI
- STOCCHI ALFREDO
- CALTABIANO GIUSEPPE
- MEO GABRIELLA

Assiste il

Segretario Generale

deliberazione n. 1192
del 4.5.91

N. o.d.g.

Pubblicazione: 91.

SEGRETERIA GENERALE
ATTI DELLA GIUNTA MUNICIPALE

data del 7/5/1991

Deliberazione N. 1492

OGGETTO: Salvaguardia del Patrimonio arboreo pubblico e privato - declaratoria di tutela determinazione ed applicazione delle sanzioni.

L'anno miltonovecentonovantuno, il giorno... questo giorno... alle ore... in Parma si è riunita la Giunta Municipale del mese di Maggio... alle ore 17,00

OMISSIS

sotto la presidenza del Signor AMADINI FRANCA ASS. ANSIANO Sindaco, presenti i Sog. Assessori effettivi:

- MABA COLLA
- RIZZARDI ENRICO
- CURTI GIANNARICO
- ZAPPALOGNA PAOLO
- QUINTAVALLA FRANCESCO
- SICURI FIORENZO
- CASALINI MAURIZIO
- SACCANI MARCELLA
- MORA GIOVANNI
- STOCCHI ALFREDO
- CALTABIANO GIUSEPPE
- MEO GABRIELLA

con l'assistenza del Segretario Generale Dr. Gebelli

AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO - PARMA

Prot. n.

Data di spedizione

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso

- che il principio giuridico della preminenza degli interessi della comunità rispetto agli interessi del singolo, è ormai consolidato;
- che fra i beni collettivi, grande rilievo hanno via via assunto le risorse naturali quali: l'acqua, l'aria, il suolo, la vegetazione, la fauna, poiché tutti concorrono a soddisfare l'interesse generale alla qualità della vita;
- che la pubblica amministrazione, segnatamente gli enti locali, hanno non soltanto il potere, ma anche il dovere di assicurare protezione a questo interesse generale anche se confliggente con quello individuale;

Considerato

- che ulteriore forza giuridica ed amministrativa viene attribuita all'azione degli enti locali diretta alla tutela e alla conservazione dei beni ambientali, da strumenti normativi sicuramente significativi quali:

- 1) gli artt. 9 e 44 della Costituzione. Il primo ha come obiettivo la tutela del paesaggio mentre il secondo prevede la possibilità di imporre obblighi e vincoli anche alla proprietà privata al fine di consentire il razionale sfruttamento del suolo. Ecco ribadito il dovere della pubblica amministrazione di stabilire una scala di priorità degli interessi da soddisfare in modo da conseguire, mediante l'impiego delle risorse disponibili, la massima utilità sociale possibile;
- 2) la legge regionale 27 febbraio 1984, n. 6, concernente il "Giardino Istituzionale" che, all'art. 23 contempla fra gli strumenti della pianificazione il Piano Triennale regionale e il Piano Regolatore Generale comunale;
- 3) la legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2, così come modificata dalla legge regionale 2 aprile 1988, n. 11;
- 4) la legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, che, fra i beni oggetto di interventi restaurativi e conservativi, comprende

anche "gli spazi liberi quali le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giardini, i chioschi";

- 7) il Piano Paesistico regionale nella parte in cui considera presupposto del Piano stesso la tutela e la valorizzazione dell'ambiente nel senso della conservazione dinamica degli ambienti naturali e laddove prevede che a tale presupposto devono riferirsi i vari livelli di pianificazione e la concreta azione dei Comuni;
- 8) la sentenza III sez. pen. Cassazione, 20 gennaio 1983, n. 421, "L'ambiente si pone come un limite rispetto ad altri diritti più importanti come il lavoro, la proprietà, l'iniziativa economica";
- 9) la Corte Costituzionale a proposito delle leggi 431/1985 ("Galassia") e 349/1986 (Istituitiva del Ministero dell'Ambiente), ha osservato: - L'interesse pubblico al godimento del bene ambientale è diventato interesse pubblico giuridicamente protetto interesse che riveste un rilievo costituzionale che prevale sugli interessi pubblici e che deve essere comunque perseguito

Data atto

- di quanto sopra e richiamate le disposizioni del vigente Regolamento Edilizio nelle parti in cui disciplina l'abbattimento e il reimpianto delle alberature;

Fatte salve

- le previsioni trasgressive in danno al patrimonio naturale ed arboreo e relative sanzioni di cui alle richiamate leggi 29 giugno 1939, n. 1497, 8 agosto 1985, n. 431; L.R. 27.2.1984, n. 6; L.R. 7.12.1978, n. 47; L.R. 24.1.1977, n. 2 e quelle dei Regolamenti comunali;

Considerato

- il dovere dell'Amministrazione di salvaguardare il patrimonio arboreo pubblico e privato in tutte le sue manifestazioni e in qualunque luogo presenti allo scopo di tutelare il superiore interesse della collettività e di conferire maggior concretezza all'azione programmatica dell'ente nel settore della difesa dell'ambiente in generale e in quello del verde in particolare;

Visti

- l'art. 734 del c.p. "Distruzione o deturpamento di bellezze naturali";
- la Cassazione Penale, sez. III, 2 dicembre 1981, per la quale "le bellezze paesaggistiche sono il risultato di componenti varie, fra cui la conformazione del terreno, la vegetazione naturale, la distribuzione, il tipo e l'ubicazione dei fabbricati esistenti, il paesaggio e la cornice complessiva, per cui anche il semplice spianamento del terreno e la distruzione della vegetazione integrano il reato di cui all'art. 734 c.p.";

Preso atto dei pareri favorevoli espressi dagli uffici competenti ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, riportati nella scheda allegata alla presente deliberazione;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

- 1) di assumere le iniziative necessarie al conseguimento degli obiettivi delle indicate leggi e di quelli previsti dalle norme regolamentari comunali vigenti;
- 2) di assicurare, in particolare, al patrimonio vegetazionale pubblico e privato, una disciplina idonea a realizzare l'interesse generale collettivo della conservazione e dell'incremento complessivo di tale patrimonio;
- 3) di adottare la seguente disciplina in attesa della elaborazione di un più ampio e completo regolamento della materia con la collaborazione delle istituzioni competenti:
 - A - nel territorio amministrativo del Comune di Parma non possono far parte oggetto di abbattimento:
 - * tutte le specie arbustive e arboree che crescono spontaneamente lungo i corsi d'acqua per metri 150 dalle rive e la vegetazione spontanea per metri 4 dalle rive (ai sensi R.D. 25.07.1907, n. 523, art. 96);
 - * tutte le specie che concorrono a formare l'ambiente delle zone umide, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431 della convenzione di Ramsar (art. 11);

* gli alberi che presentano significativi valori ambientali, scientifici e paesaggistici anche in mancanza di specifica dichiarazione;

* le superfici boscate, anche parzialmente. Esse devono essere gestite secondo le modalità e le norme in materia di vincoli forestali ed idrogeologici;

B - qualora, per qualsiasi motivo, si rendesse necessario il taglio delle specie di cui al presente punto 3) ovvero negli interventi di selezione e manutentivi è indispensabile conseguire il nulla osta da parte dell'Assessorato Ambiente, Verde Pubblico e Parchi, che può dettare specifiche prescrizioni. In nessun caso è consentito l'uso del fuoco;

C C - oltre ai casi previsti alle precedenti lettere A) e B), l'abbattimento di alberi di alto fusto appartenenti alla proprietà pubblica e privata, è soggetto a specifico nulla osta da richiedersi, a cura dei soggetti interessati, al Comune di Parma, Assessorato Ambiente, Verde Pubblico, Parchi, che può dettare eventuali prescrizioni compresa quella del reimpianto di eguale o superiore numero di alberi della stessa specie e di specie diverse in sostituzione degli esemplari di cui è richiesto l'abbattimento, a cura e spese dei soggetti richiedenti;

D - i comportamenti trasgressivi delle disposizioni di cui alle precedenti lettere A), B) e C) darà luogo:

- * al provvedimento di ordinanza sindacale di ripristino dei luoghi e delle cose distrutte o danneggiate a totale cura e spesa del trasgressore;
 - * all'applicazione, fatte salve le previsioni sanzionatorie delle leggi statali e regionali, della sanzione amministrativa commisurata alla gravità dell'infrazione, fermo restando l'obbligo di cui alla precedente lettera A).
- Tale gravità sarà desunta:
- dall'entità del danno effettivo tenuto conto dei mezzi, luogo e modalità dell'azione;
 - dal pregio del bene eliminato o danneggiato, avuto riguardo alle sue caratteristiche naturalistiche, culturali, paesaggistiche;

4) di applicare, per le procedure di irrogazione della sanzione le norme della legge regionale 20 aprile 1984, n. 21, nonché

per quanto in essa previsto di applicare la legge 24 novembre 1981, n. 689;

5) di stabilire, che i proventi delle sanzioni pecuniarie derivanti dall'applicazione del presente atto sono finalizzati al miglioramento del verde pubblico;

6) di stabilire le seguenti ipotesi sanzionatorie con riferimento all'art. 61 del vigente Regolamento Edilizio e del Prencipario delle violazioni regolamentari del Comune di Parma:

a) inosservanza alle ordinanze sindacali entro i termini indicati nel provvedimento

si applicano le sanzioni di cui agli artt. 106 e seguenti del T.U.L.-C.P.;

b) reiterata inosservanza dell'ordinanza sindacale

pronazione dell'azione di cui all'art. 650 c.p.i.

c) abbattimento o danneggiamento di uno o più alberi di alto fusto senza la richiesta o il conseguimento del nulla-osta di cui al punto 3), lettera C) del presente atto, fermo restando l'obbligo del reimpianto

si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di lit. 333.000=, ai sensi dell'art. 106 del T.U.L.-C.P. coordinato con le previsioni della legge 689/1981;

d) abbattimento di uno o più alberi di alto fusto relativamente ai quali non sussistevano i presupposti per il rilascio del nulla-osta di cui al punto 3), lettera C) del presente atto fermo restando l'obbligo del reimpianto

si applicano le seguenti sanzioni, oltre quella stabilita alla precedente lettera c) :

- abbattimento di un esemplare - L. 150.000
- abbattimento di due esemplari - L. 300.000
- abbattimento di tre esemplari ed oltre - L. 1.000.000

7) di promuovere, in caso di abbattimento di un gruppo di alberi o anche di uno soltanto ma di particolare pregio ambientale o con caratteristiche di unicità, abbattuto o danneggiato in violazione della disciplina contenuta nel presente atto, l'azione di risarcimento del danno ambientale ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nei confronti dei trasgressori;

8) di avvalersi per l'attività di vigilanza:

- di personale incaricato dall'Amministrazione
- del Servizio Volontario di vigilanza ecologica, ai sensi della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23;

9) di dare atto che le entrate di cui alla presente deliberazione saranno introitate al cap. 0301506 che viene istituito nel tit. 9*, categ. 1°, del Bilancio 1991 (Proventi sanzionati a salvaguardia del patrimonio arboreo pubblico e privato)

R.D.E. M. 4120

OCCORRENZA: SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO ARBOREO PUBBLICO E PRIVATO - DECLARAZIONE DI TUTELA - Determinazione ed applicazione delle sanzioni

Parere del Responsabile del Servizio proponente in ordine alla regolarità tecnica

Responsabile tecnico

Responsabile amministrativo

Visto: il Responsabile di Settore

G. S. 91

PARERE FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE
G. S. 91

Parere del Responsabile del Servizio Ragioneria e Finanze in ordine alla regolarità contabile

G. S. 91

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
IL DIRIGENTE DI RAGIONERIA

Attestazione del responsabile del Servizio Ragioneria e Finanze in ordine alla copertura finanziaria della spesa

Visto: Il Responsabile dell'U.O. Affari Istituzionali

Visto: Il Vice Segretario Generale

Parere del Segretario Generale in ordine alla legittimità

7.5.1991

Si esprime parere favorevole
Prof. F. S. 91

MISSISS

IL PRESIDENTE
f. to CORRADI ARADINI

L'Assessore Anziano
f. to RIZZARDI

Il Segretario Generale
f. to Costelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente estratto del processo verbale è stato affisso, in copia conforme, all'albo pretorio di questo Comune dal 15/5/1991 e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142

Parma, li 15/5/1991

Il Segretario Generale
F. TO COSTELLI

Per copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Parma, li 15/5/1991

Il Segretario Generale



COMUNE DI PARMA

Assessorato Ambiente

OMISSIS
IL PRESIDENTE

ARABBI

L'Assessore Anciano

RIZZANI

Il Segretario Generale

GOFFELLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente estratto del processo verbale è stato affisso, in copia conforme, all'albo pretorio di questo Comune dal 15.5.91 e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Per copia conforme all'originale,
ad uso amministrativo.

Per copia conforme all'originale,
ad uso amministrativo.

Il Segretario Generale

GOFFELLI

Immediatamente esecutivo ai
sensi dell'art. 47 della legge 8 giu-
gno 1990, n. 142.

Il Segretario Generale

Il Segretario Generale

COMUNE DI PARMA - SEGRETERIA GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza termini ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

Per copia conforme all'originale,
ad uso amministrativo.

Il Segretario Generale

[Signature]

Visit gli atti, copia della presente deliberazione, viene inviata per competenza, a:

ASS. TO AMBIENTE/ARG.7

ITER PROCEDURALE

per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'atto di G.M. n. 1492 del 7 maggio 1991 concernente la salvaguardia del patrimonio verde pubblico e privato.

1) Verbale di accertamento e contestazione

redatto da:

- Vigili urbani
- Guardie Ecologiche Volontarie di cui alla L.R. 23 del 3.7.1989

2) Notifica all'interessato del verbale di cui al punto 1)

- a cura della Polizia Municipale - Ufficio P.G./Illeciti am.vi (severintendente Illari; brigadiere Morini - tel. 218743)

3) Invio all'Assessorato Ambiente, da parte della Polizia Municipale, di:

- copia del verbale
- copia dell'eventuale richiesta di audizione (ricorso al Sindaco)*
- * In tal caso il Sindaco, ovvero l'Assessore delegato, decide:
 - l'archiviazione della proposta di sanzione
 - la conferma della sanzione

Atto del P.G. Am.vi

4) La conferma della sanzione

da luogo al decreto ingiuntivo a cura dell'ufficio di P.G./Illeciti am.vi, che ne cura anche la notifica Traversi e Pignoni

Notificazioni

IL COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE
dott. P.L. Bellavaglia

[Signature]

ASSESSORATO AMBIENTE
IL DIRIGENTE

dott. G. Delgado

20.11.1991

d. Soubati



COMUNE DI PARMA

TITOLO I PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Regolamento si uniforma ai principi del programma del Comune di Parma per la gestione del verde. Nel rispetto delle Norme Legislative Statali e Regionali. Si applica nelle aree del territorio comunale.

ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

2-1 Il Regolamento disciplina la tutela del verde ai sensi del LR 2/77, e formula normative per la conservazione, il ripristino, il potenziamento, l'uso del verde e l'abbattimento di alberi.

2-2 L'Amministrazione Comunale applica il Regolamento, tramite l'Ufficio del Verde Pubblico, comunque denominato nell'organico dell'Ente.

2-3 Gli interventi sulle aree verdi, gli abbattimenti, le sostituzioni e compensazioni, i diradamenti e le potature, i trattamenti fitosanitari, gli scavi in prossimità di alberi, la protezione delle alberature ed in genere tutti gli interventi, per i quali è richiesto il nulla-osta o l'autorizzazione, devono essere eseguiti in osservanza delle prescrizioni dell'Ufficio del Verde Pubblico. La valutazione dei danni al patrimonio verde comunale sarà effettuata tenendo conto dei parametri contenuti nel relativo disciplinare interno.

ART. 3 - CONSULTA COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO

La Consulta del Verde è istituita dalla Giunta Comunale, come previsto dallo Statuto del Comune di Parma.

Emesse pareri, formula rilievi, esprime raccomandazioni sulle questioni attinenti al verde pubblico e privato nell'ambito del Comune.

Verifica e controlla la coerenza tra la programmazione dell'Amministrazione e l'attività esecutiva. La Consulta deve dotarsi di Regolamento interno approvato dalla Giunta Comunale.

ART. 4 - CENSIMENTO DEL VERDE

4-1 L'Amministrazione Comunale predisponde, tramite l'Ufficio Verde Pubblico, un censimento del verde pubblico per una completa conoscenza del patrimonio verde.

4-2 Il Censimento è un elaborato di supporto per l'applicazione del Regolamento, che contiene tutti i dati utili e rappresentativi del patrimonio verde pubblico e privato e precisamente:

- a) la rappresentazione topografica e catastale delle aree;
- b) il rilievo planimetrico;
- c) l'estensione delle superfici interessate;
- d) il rilievo e le dimare degli esemplari arborei e arbustivi e dell'area a verde e delle relative specie e varietà.

impedimento al corretto uso di spazi pubblici;
errato stato di impianto.

6-2 Abbattimenti di alberature pubbliche. Norme Particolari

a) Gli abbattimenti urgenti per prevenire pericoli per la pubblica incolumità, per presenza di gravi fitopatologie, o per prescrizioni di legge sono soggetti (ad eccezione dei casi di pericolo grave ed imminente) a preventiva comunicazione da inoltrare tempestivamente all'Ufficio Verde Pubblico.

La comunicazione dovrà essere corredata da una sintetica relazione tecnica, da documentazione fotografica, nonché da referti di laboratorio ed esiti di prove strumentali, se espressamente richiesti dall'Ufficio Verde Pubblico.

In caso di pericolo grave ed imminente si può procedere all'intervento dandone tempestiva comunicazione all'Ufficio Verde Pubblico.

Sono sotto tutela assoluta gli alberi la cui circonferenza sia maggiore di 60 cm. Tale soglia è maggiorata in due casi: fino a 90 cm per le specie a crescita veloce e fino a 120 cm per le specie infestanti. Tutte le misure vanno rilevate ad 1 m dal colletto di ciascun esemplare.

b) Gli abbattimenti da eseguire per danni provocati a manufatti pubblici o privati, per impedimento al corretto uso di spazi pubblici, sono subordinati ad autorizzazione o nulla-osta preventivo dell'Ufficio Verde Pubblico.

Per stabilire se ricorrano le condizioni per l'abbattimento saranno considerati i seguenti fattori:

- specie dell'albero e dimensioni dell'albero;
- compatibilità dell'albero in relazione allo spazio in cui è collocato,
- stato di conservazione,
- età,
- stato di impianto,
- vicinanza a manufatti di superficie o interrati,
- densità di verde della zona,
- disagi e/o danneggiamenti provocati dall'albero,
- costi di manutenzione.

c) Gli abbattimenti da eseguire su aree verdi pubbliche al fine di consentire interventi privati, quali apertura di nuovi accessi o proprietà private, collocazione di edicole ecc. sono subordinati al silenzio di autorizzazione dell'Ufficio Verde Pubblico. I progetti e le richieste per tali interventi devono essere sottoposti all'Ufficio Verde Pubblico prima del rilascio di concessioni o autorizzazioni o della presentazione di denunce d'inizio attività, previste da altre norme.

Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti da un numero di esemplari tale che la somma delle loro circonferenze equivalga a quella dell'esemplare abbattuto; in ogni caso le alberature da mettere a dimora non dovranno avere circonferenza inferiore a 20 cm misurati a un metro da terra e l'altezza non inferiore a tre metri misurati dal colletto radicale.

Le piante in sostituzione verranno messe a dimora in aree indicate dall'Ufficio Verde Pubblico, il quale indicherà anche le specie da utilizzare e le relative dimensioni.

L'onere di tale intervento sarà a completo carico del richiedente, così come la manutenzione fino a due anni dalla messa a dimora.

d) Le alberature abbattute abusivamente e/o compromesse devono essere sostituite a cura e spese dei responsabili.

e) le associazioni vegetali naturali di particolare interesse;

f) gli arredi e i servizi sia di superficie che sotterranei;

g) lo stato di conservazione;

h) le malattie eventualmente presenti.

Il censimento individua inoltre, su mappa in scala adeguata, le aree e gli elementi verdi privati meritevoli di tutela.

4-3 - Il censimento viene aggiornato a cura dell'Ufficio Verde Pubblico.

In applicazione al D. Lgs. 24/2/97 n° 39 il Censimento è a disposizione di chiunque lo voglia consultare.

TITOLO II

DISCIPLINA DELLA TUTELA, DELL'USO E DEGLI INTERVENTI PER IL VERDE

ART. 5 - DISPOSIZIONI GENERALI

5-1 Gli interventi di cui al presente titolo da eseguire sul verde pubblico e privato sono soggetti a preventiva autorizzazione o a nulla-osta dell'Ufficio Verde Pubblico, a seconda che siano eseguiti da soggetti privati o da Uffici e Servizi Comuni.

5-2 Gli interventi nel verde privato riguardano gli alberi sottoposti a tutela, e/o rientranti nel piano paesistico, o finanziati dalle istituzioni.

5-3 L'autorizzazione ed il nulla-osta s'intendono tacitamente concessi decorsi trenta giorni dall'inizio della relativa domanda, sempre che non sia intervenuta esplicita pronuncia da parte dell'Ufficio Verde Pubblico.

5-4 Gli alberi di pregio, individuati ai sensi della L.R. 2/77 e del D.M. 412/87, i parchi e i giardini compresi negli elenchi di cui alle Leggi Nazionali e Regionali sono soggetti alla tutela delle specifiche norme di legge e, inoltre, alle prescrizioni del presente Regolamento previo parere degli Enti competenti. I proprietari di alberi di pregio di cui al presente comma sono obbligati ad adottare i provvedimenti necessari per prevenire ed eliminare tempestivamente ogni causa di danno alla vitalità delle piante, informando l'Ufficio Verde Pubblico per eventuali gravi danni o patologie. Gli interventi sono soggetti a preventiva autorizzazione da parte dell'Ufficio Verde Pubblico.

ART. 6 - ABBATTIMENTI

6-1 Abbattimenti di alberi. Norma generale

L'abbattimento di alberi ad alto fusto è consentito soltanto per:

• opere di pubblica utilità;

• salvaguardia dell'incolumità di persone o animali, a

• morte della pianta;

• gravi fitopatologie;

• danni provocati a manufatti privati o pubblici;

6-3 Abbattimenti di alberature private, Norme particolari.

a) Le alberature in aree private tutelate dal Piano Regolatore Generale o individuate nel censimento del verde possono essere abbattute solo nei casi di stretta necessità, previa autorizzazione da parte dell'Ufficio Verde Pubblico.

b) Potranno essere inoltre autorizzati gli abbattimenti facenti parte di progetti di riqualificazione del verde che comportino, nel rispetto dei principi esposti nel Regolamento, e a giudizio dell'Ufficio Verde Pubblico, una miglioria ambientale dell'esistente, sentito il parere della Consulta del Verde.

Per ottenere l'autorizzazione all'abbattimento di alberature ad alto fusto, deve essere presentata, all'Ufficio Verde Pubblico, una richiesta contenente le motivazioni dell'intervento, corredata di documentazione fotografica e planimetrica rappresentanti l'intera area nonché le alberature esistenti e quelle da abbattere.

In caso di pericolo per l'incolumità delle persone, tale richiesta può essere sostituita da una comunicazione motivata all'Ufficio Verde Pubblico il quale effettuerà controlli sugli interventi richiedendo la presentazione di una relazione, analisi tecniche e documentazioni fotografica attestanti l'effettiva pericolosità.

La pianta abbattuta deve rimanere a disposizione dell'Ufficio Verde Pubblico per un periodo di giorni 5.

c) Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti secondo le prescrizioni decise nell'autorizzazione. Questa procedura terrà conto di casi in cui le sostituzioni siano inattuabili in sede di densità arborea, per carezza di spazio o per mancanza di condizioni idonee ad insindacabile giudizio dell'Ufficio Verde Pubblico.

ART. 7 - POTATURE

7-1 Un albero piantato e coltivato secondo i criteri di cui all'art.17 e seguenti, in assenza di patologie specifiche, non necessita di potature.

7-2 Gli interventi di capitozzatura sono considerati come abbattimenti e pertanto sono vietati. In casi particolari, adeguatamente motivati e documentati, possono essere consentiti previa autorizzazione o nulla-osta dall'Ufficio verde pubblico.

7-3 Le eventuali potature, si devono eseguire secondo la tecnica definita e riportata a tutta chioma tramite taglio di ritorno. E' fatto obbligo invece di rinnovare tutte le branche disseccate in quanto potenziale pericolo per la pubblica incolumità anche per le alberature private nel caso in cui, le stesse prospettino su un'area pubblica o di uso pubblico.

ART. 8 - REALIZZAZIONE O RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI

8-1 I progetti per la realizzazione o riqualificazione complessiva di aree verdi comunali sono sottoposti, a nulla-osta dell'Ufficio Verde Pubblico.

8-2 Anche progetti edificati soggetti a provvedimenti autorizzativi o a denunce d'inizio di attività che riguardano aree verdi, nonché i progetti di aree verdi compresi in Piani Urbanistici Esecutivi del Piano Regolatore devono essere sottoposti alla preventiva autorizzazione e alle eventuali prescrizioni dell'Ufficio Verde Pubblico, che verifica la compatibilità delle opere relative al verde con quanto disposto dal presente Regolamento. L'autorizzazione è vincolante per il rilascio di concessioni o autorizzazioni e per l'inizio dei lavori nel rispetto delle vigenti norme urbanistiche.

ART. 9 - USI CONSENTITI E DIVIETI IN AREE VERDI PUBBLICHE

9-1 CRITERI GENERALI

Le aree verdi pubbliche sono destinate al riposo, allo svago, alla socializzazione e alle attività ricreative e educative, nel rispetto delle seguenti limitazioni finalizzate al benessere e sicurezza dei cittadini e alla salvaguardia del verde e della fauna.

9-2 USI CONSENTITI

In ogni area verde pubblica gli usi consentiti e degli spazi ed attrezzature sono indicati con specifica segnaletica posta agli ingressi principali. In tutte le aree verdi non sono ammessi comportamenti che compromettano la fruizione e la conservazione della vegetazione esistente.

9-3 DIVIETI

E' vietato nelle aree verdi pubbliche:

- a) ostacolare la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree;
- b) distruggere, danneggiare, tagliare e compromettere in qualunque modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, frutti compresi danneggiare i prati e calpestare le aiuole fiorite;
- c) raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, funghi, licheni, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno, fatta eccezione per chi ne ha l'autorizzazione per ragione di studio e ricerca;
- d) abbandonare, catturare, molestare o ferire animali, nonché sottrarre uova e nidi;
- e) provocare danni a strutture e infrastrutture;
- f) inquinare il terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua;
- g) abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
- h) permettere ad un animale in proprio affidamento di molestare, aggredire o ferire persone o altri animali;
- i) utilizzare qualsiasi mezzo a motore;
- l) utilizzare biciclette, al di fuori delle apposite piste, o percorsi consentiti;
- m) utilizzare aree a bosco, a parco, nonché aree di pertinenza delle alberature per depositi di materiali di qualsiasi tipo per attività industriali o artigianali in genere;
- n) rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinare con scarichi o discariche in proprio;

- o) effettuare, nelle aree di pertinenza delle alberature, ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale puerile o impermeabilizzante nonché aggrato di terriccio;
- p) affiggere cartelli, manifesti e simili, cavi, tiranti, e luminarie, alle alberature e agli arbusti;
- q) compromettere gli apparati radicali con scavi di qualsiasi natura;
- r) depositare o versare sali, acidi o sostanze comunque tossiche;
- s) accendere fuochi.

9-4 - LA DISCIPLINA DELL'ACCESSO DEGLI ANIMALI DOMESTICI ALLE AREE VERDI PUBBLICHE E' IN RAPPORTO ALLA TIPOLOGIA DELL'AREA.

Si distinguono:

- a) aree nelle quali vige il divieto di accesso agli animali domestici;
 - b) aree promiscue ove l'accesso è consentito agli animali domestici al guinzaglio;
 - c) aree per cani ove gli stessi possono essere lasciati liberi da guinzagli e musceruola.
- Nelle aree sub. b) e c) i conduttori degli animali devono essere muniti di mezzi appropriati per il prelievo delle feci e devono utilizzarle in caso di necessità, depositando le feci negli appositi contenitori.

ART. 10 - CONCESSIONE DI AREE VERDI

10-1 L'Amministrazione Comunale può dare in concessione, tramite convenzione, dietro richiesta, aree verdi a:

- Soggetti privati di comprovata esperienza nel settore del verde: Imprese specializzate, Associazioni ambientaliste, Comitati anziani, Cooperative del verde, Gruppi condominiali. La Convenzione eventualmente rinnovabile ha la durata minima di anni uno.

- I Consigli delle strutture scolastiche possono accordarsi con l'Ufficio Verde Pubblico per la fruizione a scopo didattico delle aree stesse.

- I gruppi e i cittadini sono accreditati, dietro richiesta, in un Albo Comunale del Volontariato per la gestione delle aree verdi. La richiesta va inoltrata all'Ufficio Verde Pubblico. La Pubblica Amministrazione promuove periodici seminari di aggiornamento per gli iscritti all'Albo del volontariato.

- I concessionari sono tenuti a svolgere, dopo averle concordate preventivamente con il Servizio verde pubblico e utilizzando imprese di fiducia, le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria con le modalità e con le scadenze ritenute più opportune e sono la supervisione dell'Ufficio Verde Pubblico.

- In particolari aree verdi l'Amministrazione può collocare targhe ed insegne che indicano i nominativi ed il logo di privati ed imprese che contribuiscono significativamente alle spese di realizzazione o manutenzione dell'area.

10-2 E' a carico delle imprese che effettuano i lavori, la stesura del piano di sicurezza e il rispetto di tutte le normative vigenti in materia. E' obbligo delle imprese assicurarsi contro il rischio della R.C. per fatto proprio o dei propri dipendenti con massimali adeguati.

10-3 Il Comune di Parma è esonerato da ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione delle attività manutentive di cui all'art. 9, come da convenzione stipulata.

10-4 Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione della convenzione, comprese le spese di registrazione e trascrizione sono a carico del Comune.

10-5 L'Amministrazione Comunale colloca sull'area interessata una targa con i nomi e il logo di coloro che si sono fatti carico della manutenzione o realizzazione, quale testimonianza dell'impegno profuso; la targa dovrà essere conforme a quanto deliberato dall'Amministrazione Comunale.

10-6 Le concessioni possono essere revocate in qualsiasi momento per documentate ragioni di pubblico interesse o per dimostrati inadempimenti dei soggetti concessionari.

0

ART. 11 - USI ED INTERVENTI SU AREE VERDI PUBBLICHE SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

11-1 Su richiesta di cittadini, Enti Pubblici e Privati, Società, Gruppi o Associazioni, possono essere consentite le attività elencate in 11-3, previa autorizzazione degli uffici comunali competenti.

11-2 L'Ufficio Verde Pubblico formula in tutti i casi il proprio parere vincolante e le prescrizioni necessarie per la salvaguardia del patrimonio verde e stabilisce depositi cauzionali. L'istanza deve pervenire munita delle seguenti indicazioni:

- tipologia e motivo dell'intervento, area e volume di occupazione,
- planimetria in scala adeguata, con l'esatta individuazione dell'area oggetto dell'intervento e degli eventuali alberi e arbusti che potrebbero essere coinvolti nell'intervento.

11-3 Sono consentiti previa autorizzazione:

- a) l'introduzione di veicoli a motore di qualsiasi tipo;
- b) la messa a dimora di piante;
- c) la raccolta di semi, frutti ed erbe selvatiche;
- d) l'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali;
- e) lo scavo in prossimità di avvisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa;
- f) il taglio di radici;
- g) le sostituzioni, compensazioni, diradamenti di alberi;
- h) i trattamenti fitosanitari;
- i) la posa di arredi, attrezzature per il gioco, fioriere, fontane, segnaletica e recinzioni;
- l) ogni altra opera da eseguire su aree verdi pubbliche fuori o entro terra.

ART. 12 DIFESA ANTIPARASSITARIA

La difesa antiparassitaria ha lo scopo di tutelare il patrimonio verde ornamentale da parassiti animali e vegetali che possono aggredire le piante o danneggiarle gravemente, fino a farle morire. Per parassiti dannosi per le piante e che in certi casi possono essere pericolosi anche per la salute delle persone, la lotta è resa obbligatoria da specifiche disposizioni di legge.

Nel settore urbano, le avversità il cui controllo è obbligatorio sono:

1- PROCESSIONARIA DEL PINO

D.M. 17 APRILE 1998 Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la Processionaria del Pino
«*Pithecoctonus ptyocampa*»
Piante ospiti: *Pinus nigra* e *Pinus sylvestris*; più raramente: *P. halepensis*, *P. pinaster*, *P. pinus strobus*, *Larix* sp. e *Cedrus* sp.

2- CANCRO COLORATO DEL PLATANO

D.M. 17 APRILE 1998 DISPOSIZIONI SULLA LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO IL CANCRO COLORATO DEL PLATANO
«*Ceratocystis fimbriata*»
Piante ospiti: *Platanus orientalis*, *P. occidentalis*, *P. acerifolia*.

3- COLPO DI FUOCO BATTERICO

D.M. 27 MARZO 1996 Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico *Erwinia amylovora*, varietà amylovora.
Piante ospiti: rosacee ornamentali: *Aucubacter* sp., *Chaenomeles japonica*, *Cotoneaster horizontalis*, *Cornus alba*, *Cornus sibirica*, *Cornus monogyna*, *Cornus sanguinea*, *Cydonia* sp., *Eriobotrya japonica*, *Malus* sp., *Malus germanica*, *Potentilla* sp., *Pyracantha* sp., *Pyrus* sp., *Rubus fruticosus*, *Sorbus* sp.

4- SHARIRA

D.M. 29 NOVEMBRE 1996 Lotta obbligatoria contro il virus della *Violenza delle divignee* - Sharira.
Piante ospiti: specie appartenenti al genere *Prunus*.

L'Ufficio Verde Pubblico in collaborazione con il Servizio Fitosanitario regionale, ha il compito di individuare le situazioni di rischio per lo stato sanitario delle piante e di intervenire, con l'applicazione di appropriati trattamenti antiparassitari.
La scelta dei prodotti fitosanitari va fatta nel rispetto di prodotti chimici ad azione antiparassitaria in ambiente urbano, secondo la normativa vigente.

ART. 13 - CONTROLLI O ERBE INFESTANTI

La distribuzione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze ad azione diserbante su aree estragne comporta la preventiva comunicazione ai servizi di prevenzione (AUSL ed ARPA) ed ai Comuni interessati almeno 5 gg. prima del trattamento D. R. ER., 7/9/1998

ART. 14 - AREE GIOCHI BIMBI E ARREDI IN AREE VERDI

I progetti per la realizzazione, riqualificazione o impiego di strutture ludiche e arredi all'interno di parchi e aree verdi, da chiunque vengano proposti, devono essere presentati, prima dell'inizio dei lavori, o dell'impiego ludico, all'Ufficio verde pubblico per il relativo nulla-osta che è vincolante anche al rilascio di concessioni o autorizzazioni, nel rispetto delle vigenti norme urbanistiche. Per il collaudo dei progetti realizzati occorre il nulla osta dell'Ufficio Verde Pubblico.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

ART. 15 - SANZIONI

15-1 L'insorveglianza alle norme del presente Regolamento, comporta l'applicazione di sanzioni amministrative.

15-2 La irrogazione delle sanzioni avviene con le modalità e secondo le procedure di cui alla legge 24-11-89 n. 689.

La determinazione dei limiti minimo e massimo delle sanzioni è fatta nei termini seguenti:

| NORMA VIOLATA | LIMITE MINIMO | LIMITE MASSIMO |
|---------------|---------------|----------------|
| Art. 6/2a | 200.000 | 1.000.000 |
| 2/2b | 200.000 | 1.000.000 |
| 6/2c | 200.000 | 1.000.000 |
| 6/3 | 200.000 | 1.000.000 |
| 7/2 | 200.000 | 1.000.000 |
| 9/2 | 50.000 | 500.000 |
| 9/3 | 60.000 | 600.000 |
| 9/4 | 50.000 | 400.000 |

15-3 Le sanzioni amministrative saranno irrogate senza pregiudizio per il risarcimento dei danni arrecati dagli illeciti amministrativi al patrimonio verde comunale, danni che saranno valutati in applicazione dei criteri definiti dal presente regolamento.

ART. 16 - VIGILANZA

Le infrazioni alla norma del regolamento sono accertate, da dipendenti comunali aventi la qualifica di ufficiali e di agenti Polizia Giudiziaria, da dipendenti comunali appartenenti alle categorie C.e.D. individuati dal Sindaco con esplicito provvedimento, o da altri soggetti che la legge consente. L'individuazione di tale personale, che sarà munito di tessera di riconoscimento con fotografia, potrà riguardare la vigilanza sulla osservanza di una parte, specificamente indicata, delle norme costituenti il regolamento.

Le norme che seguono costituiscono direttive interne per gli Uffici e i Servizi del Comune ed elementi indicativi per i Soggetti privati al fini di una corretta gestione delle attività relative al verde pubblico e privato.

ISTRUZIONI PER I NUOVI IMPIANTI E LE SOSTITUZIONI DI ALBERATURE E PER LA PREVENZIONE E LA VALUTAZIONE DEI DANNI

ART. 17 FORNITURA

1. - FORNITURA

1.1. - PRESCRIZIONE PER LA FORNITURA DI ALBERI, ARBUSTI, ERBACEE, PERENNIF. SEMENTI.

Alberi, arbusti ed erbacee perenni e sementi devono rispondere ai requisiti ed alle caratteristiche tecniche seguenti:

EL. ALBERI A FOGLIA CADUCA

Gli alberi devono essere integri nella conformazione della chioma in modo che una volta posti a dimora non necessino di ulteriori potature e devono avere apparato radicale fascicolato (zollati e trapiantati un numero di volte sufficienti secondo le giuste regole vivaistiche in relazione alla età della pianta e con l'ultima lavorazione alle radici risalente a non più di tre anni).

⇒ Fino a circonferenza cm 12/15 almeno 1 trapianto

⇒ Fino a circonferenza cm 20/25 almeno 2 trapianti

⇒ Fino a circonferenza cm 30/35 almeno 3 trapianti

EL. ALBERI SEMPREVERDI

Devono essere integri nella conformazione della chioma di modo che una volta poste a dimora non necessino di ulteriori potature e avere apparato radicale fascicolato (zollati e trapiantati un numero di volte sufficienti secondo le giuste regole vivaistiche in relazione alla età della pianta e con l'ultima lavorazione alle radici risalente a non più di tre anni).

⇒ Fino ad altezza di m. 2,2/3,0 almeno 1 trapianto e con circonferenza del tronco sufficientemente sviluppata.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ENTI LOCALI

Art. 16.

(Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali)

1. Dopo l'articolo 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. - (Sanzioni amministrative) -
1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

Testo del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 75 del 31 marzo 2003), recante:
«Disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali».

5. All'articolo 7-bis del testo unico, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari».

LEGGE 20 maggio 2003, n. 116.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali.

— Si riporta il testo dell'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2002, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 7-bis (Sanzioni amministrative). — 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

I BOSCHI E LE FORESTE ITALIANE E PARMENSI, IN CIFRE

Si intende per bosco una superficie alberata che sia estesa almeno 2000 m², sia larga più di 20 m. e nella quale la copertura boschiva rappresenti almeno il 20 % dell'estensione totale.

Secondo il 1^a Inventario Forestale Nazionale, iniziato nel 1983 e pubblicato nel 1987, le zone boscate italiane di tutti i generi ammontavano allora in totale a 8 675 100 ha, pari al 28,8 % del territorio nazionale (dato CEE: 30,1%; nel mondo: 32,3%). In Europa l'Italia era quinta; ultima era l'Irlanda con il 5%.

Il totale delle zone **italiane** comunque boscate era così suddiviso:

| | | | |
|---|---|---|---|
| <p>ZONE CMQ BOScate ITALIANE TOTALI 8 675 100 ha = 28,8% del territorio nazionale. Esse comprendono, equiparandole al 100% : →</p> | <p>- BOSCHI VERI E PROPRI 6 436 300 ha = 74,2% delle zone cmq boscate, e 21,36% del territ. naz. (1994: 20,4%) che a loro volta comprendono →</p> <p>- ALTRE FORMAZIONI 2 238 800 ha (macchia mediterranea, pascoli alberati, arbusteti, garighe, zone rupestri) = 25,8% delle zone cmq boscate, e 7,44% del territorio nazionale</p> | <p>- BOSCHI CEDUI 3 858 300 ha = 44,5 % delle zone cmq boscate, e 12,8% territorio naz.</p> <p>- BOSCHI AD ALTO FUSTO 2 578 000 ha = 29,7% delle zone cmq boscate, e 8,5% territorio naz.</p> | <p>→ I boschi cedui e ad alto fusto sono composti <i>complessivamente</i> da: 80% latifoglie, 16 % conifere, 4% boschi misti</p> |
|---|---|---|---|

Dette zone comprendevano circa 20 miliardi di alberi, di cui 7000 erano quelli monumentali e storici, e fra questi 300 avevano un notevole valore artistico, storico, naturale e biologico.

Per ogni italiano vi erano 350 alberi e una superficie forestale di 1534 m² (nella CEE 2190 m² e nel mondo 10740 m²).

La regione più boscata era la Liguria con il 69%, la meno boscata la Puglia con il 7%. La proprietà dei boschi era per il 66% in mano ai privati, per il 25% ai Comuni, per il 7% allo Stato e per il 2% ad altri Enti Pubblici. L'8% delle aree boschive italiane ricadeva in aree protette.

1994: sopravvive poco più dell'1% del manto forestale originario. Comunque i boschi italiani sembrano essere in lenta ripresa, non tanto per i rimboschimenti ma soprattutto per l'abbandono dell'agricoltura nelle aree montane e collinari. Il minimo storico fu raggiunto all'inizio del 1900.

Il 50% dei ns. boschi viene sfruttato intensamente per il legname.

L'Italia è per 1/5 in condizioni di dissesto idrogeologico.

Dal 1982 al 1992 sono bruciati ogni anno in Italia più di 50 000 ha di bosco, e, nel solo 1993, 100 000 o forse anche 116 000 ha.

1999: ogni anno in Italia vanno in fumo più di 60 000 ha di bosco, e nel solo 1999 sono stati 130 000.

↑ Fonte complessiva: WWF Italia

LA SITUAZIONE LOCALE

1987: la provincia di Parma è coperta da boschi per circa 1/3 della sua superficie, ossia per oltre 109 000 ha. Di essi l'85% sono boschi cedui e il 15% boschi ad alto fusto. Questi ultimi sono così suddivisi: 48% di impianto artificiale (rimboschimenti e pioppeti di coltivazione), 37% castagneti da frutto o ex cedui castanili abbandonati e invecchiati, e il 15% boschi giovani da poco avviati all'alto fusto. Schematizzando:

| | | | |
|--|---|--|--|
| <p>Superficie totale della provincia: 344 900 ha = 3449 km²</p> | <p>SUPERFICIE BOSCATATA della provincia: 109 000 ha = 31,6% della superficie totale. La superficie boscata è a sua volta così suddivisa, equiparandola al 100 %: →</p> | <p>- BOSCHI CEDUI 85% = 26,8% sul totale provincia</p> <p>- BOSCHI AD ALTO FUSTO 15% = 4,7% sul totale provincia. L'alto fusto a sua volta comprende →</p> | <p>- boschi di impianto artificiale (rimboschimenti e pioppeti): 48% dell'alto fusto = 2,27% sul totale provincia</p> <p>- castagneti da frutto o ex cedui castanili abbandonati e invecchiati: 37% dell'alto fusto = 1,75% sul totale provincia</p> <p>- boschi giovani da poco avviati all'alto fusto: 15% dell'alto fusto = 0,71% sul totale provincia</p> |
|--|---|--|--|

↑ fonte: ARF di Parma